

## **BOZZA PRELIMINARE NON CORRETTA DEL DECRETO CORRETTIVO DELLA PARTE TERZA DEL DLGS 152/2006**

*Il testo modificato o aggiunto è in colore blu nella colonna di destra contenete le proposte di modifica.*  
Sono evidenziate in giallo le parti che necessitano maggiori chiarimenti e approfondimenti.

Il testo originale del dlgs 152/2006 è disposto su due colonne per facilitare la lettura ed il confronto con le proposte di modifica. Nella colonna centrale sono disposti gli articoli del 152/06 nel loro ordine originale, mentre nella colonna di sinistra sono esposti articoli o commi dell'originale 152/06 che riguardano le proposte di modifica nell'ordine del nuovo testo proposto.

Indice

<b>SEZIONE I - DISPOSIZIONI COMUNI.....</b>	<b>4</b>
Titolo I - Principi generali.....	4
Articolo 1 Ambito di applicazione .....	4
Articolo 2 Finalita' .....	4
Articolo 3 Principi generali .....	7
Articolo 4 Definizioni generali.....	8
Articolo 5 Competenze.....	12
Articolo 6 Poteri sostitutivi. ....	19
Articolo 7 Attività conoscitiva e informativa. ....	21
Articolo 8 Informazione e consultazione pubblica.....	23
Titolo 2 – Distretti idrografici e strumenti di pianificazione.....	25
Capo I Distretti idrografici e autorità competenti .....	25
Articolo 9 Distretti idrografici.....	25
Articolo 10 Autorità di distretto. ....	29
Articolo 11 Comitato dei Ministri .....	35
CAPO II Strumenti di pianificazione.....	36
Articolo 12 Pianificazione del distretto idrografico .....	36
Articolo 13 Procedura per l'adozione e l'approvazione del piano di distretto e dei piani di settore .....	41
<b>SEZIONE II - NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE....</b>	<b>44</b>
Titolo I – Strumenti e interventi.....	44
Capo I – Strumenti.....	44
Articolo 14 Il Piano per l'assetto idrogeologico .....	44
Capo II - Interventi .....	53
Articolo 15 Programmi di intervento.....	53
Articolo 16 Adozione dei programmi.....	54
Articolo 17 Attuazione degli interventi. ....	55
Articolo 18 Finanziamento. ....	55
<b>SEZIONE III - TUTELA DEI CORPI IDRICI E USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE IDRICHE .....</b>	<b>57</b>
Titolo I - Parte comune .....	57
Articolo 19 Contenuti dell'attività di pianificazione .....	57
Articolo 20 Piano di Gestione .....	58
Articolo 21 Definizioni sezione III.....	60
Titolo II Obiettivi di qualità .....	75
Capo I Obiettivi di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione .....	75
Articolo 22 Disposizioni generali.....	75
Articolo 23 Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale.....	77

Articolo 24 Standard di qualità per l'ambiente acquatico.....	81
Articolo 25 Obiettivo di qualità per specifica destinazione.....	82
Capo II - Acque a specifica destinazione.....	83
Articolo 26 Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.....	83
Articolo 27 Deroghe.....	84
Articolo 28 Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile.....	85
Articolo 29 Acque di balneazione.....	85
Articolo 30 Acque dolci idonee alla vita dei pesci.....	86
Articolo 31 Accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci.....	87
Articolo 32 Deroghe.....	88
Articolo 33 Acque destinate alla vita dei molluschi.....	88
Articolo 34 Accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi.....	89
Articolo 35 Deroghe.....	89
Articolo 36 Norme sanitarie.....	90
Titolo III Tutela dei corpi idrici.....	90
Capo I Aree richiedenti specifiche misure per il risanamento e la prevenzione dall'inquinamento.....	90
Articolo 37 Aree sensibili.....	90
Articolo 38 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.....	92
Articolo 39 Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari.....	94
Articolo 40 Aree di salvaguardia e zone di protezione delle acque destinate al consumo umano.....	95
Capo II - Disciplina degli scarichi.....	99
Articolo 41 Reti fognarie.....	99
Articolo 42 Criteri generali della disciplina degli scarichi.....	100
Articolo 43 Scarichi di acque termali.....	104
Articolo 44 Scarichi sul suolo.....	104
Articolo 45 Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.....	106
Articolo 46 Scarichi in acque superficiali.....	108
Articolo 47 Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili.....	109
Articolo 48 Scarichi in reti fognarie.....	110
Articolo 49 Scarichi di sostanze pericolose.....	111
Articolo 50 Criteri generali di autorizzazione degli scarichi.....	114
Articolo 51 Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali.....	118
Articolo 52 Progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.....	118
Articolo 53 Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue.....	119
Articolo 54 Soggetti tenuti al controllo.....	119
Articolo 55 Accessi ed ispezioni.....	120
Articolo 56 Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico.....	120
Articolo 57 Controllo degli scarichi di sostanze pericolose.....	121
Capo III – Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici.....	121
Articolo 58 Immersioni di materiale in mare e attività che comportano movimentazione di fondali marini ...	121
Articolo 59 Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane.....	124
Articolo 60 Impianti di acquacoltura e piscicoltura.....	125
Articolo 61 Utilizzazione agronomica.....	126
Articolo 62 Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia.....	128
Articolo 63 Restituzioni e dighe.....	129
Articolo 64 Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici.....	131
Titolo IV Uso sostenibile delle risorse idriche.....	132
Articolo 65 Bilancio idrico di bacino e pianificazione degli usi.....	132
Articolo 66 Modifiche al R.D del 11 dicembre 1933 n. 1775.....	135
Articolo 67 Acque minerali naturali e di sorgenti.....	144
Articolo 68 Risparmio idrico.....	144
Articolo 69 Riutilizzo dell'acqua.....	146
Articolo 70 Usi agricoli e di bonifica.....	147
Articolo 71 Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico.....	150
Articolo 72 Disciplina delle acque nelle aree naturali protette.....	151

Articolo 73 Opere e interventi per il trasferimento di acqua.....	152
Articolo 74 Acque minerali naturali e di sorgenti.....	153
Titolo V Strumenti di pianificazione ed intervento.....	153
Articolo 75 Registro delle aree protette.....	154
Articolo 76 Rilevamento delle caratteristiche del distretto.....	154
Articolo 77 Piani di tutela delle acque e programmi di misure.....	155
Articolo 78 Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici.....	158
Articolo 79 Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici.....	159
Articolo 80 Consultazione ed informazione del pubblico.....	160
Articolo 81 Trasmissione delle informazioni e delle relazioni.....	161
<b>SEZIONE IV - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....</b>	<b>163</b>
Articolo 82 Nozione e principi.....	163
Articolo 83 Proprietà delle infrastrutture.....	165
Articolo 84 Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.....	165
Articolo 85 Autorità d'ambito territoriale ottimale.....	167
Articolo 86 Piani d'ambito.....	169
Articolo 87 Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento.....	171
Articolo 88 Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato.....	172
Articolo 89 dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato.....	177
Articolo 90 Tariffa del servizio idrico.....	177
Articolo 91 Tariffa del servizio di fognatura e depurazione.....	179
Articolo 92 Riscossione della tariffa.....	181
Articolo 93 Opere di adeguamento del servizio idrico.....	181
Articolo 94 Opere e interventi per il trasferimento di acqua.....	182
Articolo 95 Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e Osservatorio nazionale sui rifiuti.....	183
Articolo 96 partecipazione, garanzia e informazione degli utenti.....	187
Articolo 97 Disciplina delle captazioni delle acque nelle aree protette.....	188
Articolo 98 controlli.....	189
<b>SEZIONE V SANZIONI.....</b>	<b>190</b>
Titolo I Sanzioni Amministrative.....	190
Articolo 99 sanzioni amministrative.....	190
Articolo 100 sanzioni in materia di aree di salvaguardia.....	192
Articolo 101 Competenza e giurisdizione.....	193
Articolo 102 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.....	194
Titolo II – Sanzioni penali.....	194
Articolo 103 sanzioni penali.....	194
Articolo 104 Ulteriori provvedimenti sanzionatori per l'attività di molluschicoltura.....	197
Articolo 105 obblighi del condannato.....	198
Articolo 106 circostanza attenuante.....	198
<b>SEZIONE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>198</b>
Articolo 107 canoni per le utenze di acqua pubblica.....	198
Articolo 108 gestioni esistenti.....	200
Articolo 109 Personale.....	201
Articolo 110 Disposizioni di attuazione e di esecuzione.....	202
Articolo 111 Abrogazione di norme.....	203
Articolo 112 norma finale.....	204

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p><b>art. 141</b> 1. Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.</p> <p><b>Art. 176</b> 1. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.</p>	<p><b>PARTE TERZA –</b></p> <p>Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche</p> <p>SEZIONE PRIMA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE</p> <p>TITOLO I PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE</p> <p>CAPO I PRINCIPI GENERALI</p> <p><b>Articolo 53</b></p> <p>1. Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla</p>	<p><b>Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato</b></p> <p><b>Sezione I - disposizioni comuni</b></p> <p><b>Titolo I - Principi generali</b></p> <p><b>ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE</b></p> <p>1. Le disposizioni di cui al presente decreto disciplinano in modo unitario e integrato la difesa del suolo, la tutela delle acque, la gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e dei livelli essenziali delle prestazioni che garantiscono pari i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale</p> <p>2. Le disposizioni di cui <b>al presente decreto</b> che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.</p> <p><b>ARTICOLO 2 FINALITA'</b></p> <p>1 .Le disposizioni di cui di cui al presente decreto sono volte ad assicurare:</p> <p><b>a) la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, attraverso:</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p><b>art. 73</b> 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione definiscono la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:</p> <p>a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;</p> <p>b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;</p> <p>c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;</p> <p>d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;</p> <p>e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo quindi a:</p> <p>1) garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;</p> <p>2) ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee;</p> <p>3) proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie</p>	<p>desertificazione,</p>	<p>– azioni per il riassetto idrogeologico del territorio</p> <p>– la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità,</p> <p>– la prevenzione dei fenomeni di dissesto,</p> <p>– la messa in sicurezza delle situazioni a rischio</p> <p>– la lotta alla desertificazione;</p> <p><b>b) la tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali, marine costiere e sotterranee, tramite:</b></p> <p>– la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei</p> <p>– il conseguimento di adeguate protezioni per le acque destinate a particolari usi e il miglioramento del loro stato di qualità</p> <p>– la protezione ed il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici;</p> <p>– il mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché della loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate</p> <p>– la realizzazione degli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, con azioni per arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche</p> <p><b>c) la fruizione sostenibile, equa e solidale delle risorse idriche atta a garantire la salute ed il benessere sociale</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p>al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;</p> <p>f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico</p>		<p>della popolazione e delle generazioni future e lo svolgimento razionale delle attività produttive, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la garanzia di una fornitura sufficiente di acque di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo</li> <li>- il perseguimento di un utilizzo corretto e razionale delle risorse idriche atto a garantire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili</li> </ul>
<p>(Art. 2 comma 3 Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)</p>	<p><b>art. 53</b> 2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.</p>	<p>2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, <b>nonché preordinata alla loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.</b></p>
	<p><b>art. 53</b> 3 Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione.</p>	<p>concetti spostati successivamente all'art. 5</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 54 definizioni</b></p>	<p>(spostato successivamente all'articolo 4)</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 55 attività conoscitiva</b></p>	<p>(Spostato successivamente all'articolo 7)</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 56 attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione</b></p>	<p>( Comma spostato all'articolo 14)</p>
	<p>comma 1.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte secondo criteri, metodi e standard, nonché modalità di</p>	<p>3. Le attività preordinate alle finalità di cui al comma 1 sono svolte secondo criteri, metodi e standard, nonché</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p><b>Art. 73</b> 3. Il perseguimento delle finalità e l'utilizzo degli strumenti di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente, contribuiscono a proteggere le acque territoriali e marine e a realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia.</p>	<p>coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti, preordinati, tra l'altro, a garantire omogeneità di:</p> <p>a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;</p> <p>b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.</p>	<p>modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti, atti a garantire in omogeneità sul territorio nazionale per quanto riguarda :</p> <p>a) le condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;</p> <p>b) le modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni e di gestione dei servizi connessi.</p> <p>4. Il perseguimento delle finalità di cui <b>al comma 1 contribuisce a proteggere le acque</b> territoriali e marine e a realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia.</p>
<p><b>Art. 144</b> 1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.</p> <p>2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.</p> <p>3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.</p> <p>4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.</p>		<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 3 PRINCIPI GENERALI.</b></p> <p>1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, <b>sono pubbliche.</b></p> <p>2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.</p> <p>3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri ideologici.</p> <p>4. <b>L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato.		<b>idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.</b>
		5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono <b>anche</b> disciplinate da norme speciali, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato.
		6. <b>L'uso del territorio e delle risorse forestali e delle attività estrattive deve avvenire con attenzione agli equilibri ecologici e senza pregiudicare l'assetto idrogeologico</b>
		7. <b>La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle acque piovane, non ancora defluite in un corso idrico o raccolte in cisterne</b>
		<b>ARTICOLO 4 DEFINIZIONI GENERALI</b>
		1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni generali:
<b>art. 74 comma 1 f):</b> “acque dolci”: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile		b) “acque dolci”: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;
<b>art. 54 c)</b> “acque superficiali”: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;		c) “acque superficiali”: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
<b>art. 54 d)</b> “acque sotterranee”: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;		d) “acque sotterranee”: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;
<b>art. 54 e)</b> per “acque interne”: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento definire il		e) per “acque interne”: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento definire il limite

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p>limite delle acque territoriali</p> <p><b>art. 54 f)</b> per “fiume”: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo;</p> <p><b>art. 54 g)</b> per “lago”: un corpo idrico superficiale interno fermo;</p> <p><b>art. 54 h)</b> per “acque di transizione”: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;</p> <p><b>art. 54 i)</b> per “acque costiere”: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;</p> <p><b>art. 54 l)</b> per “corpo idrico superficiale”: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;</p> <p><b>art. 54 m)</b> per “corpo idrico artificiale”: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;</p> <p><b>art. 54 n)</b> per “corpo idrico fortemente modificato”: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata;</p> <p><b>art. 54 o)</b> per “corpo idrico sotterraneo”: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;</p>		<p>delle acque territoriali;</p> <p>f) per “fiume”: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo;</p> <p>g) per “lago”: un corpo idrico superficiale interno fermo;</p> <p>h) per “acque di transizione”: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;</p> <p>i) per “acque costiere”: le acque superficiali <b>marine</b> situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;</p> <p>l) per “corpo idrico superficiale”: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;</p> <p>m) per “corpo idrico artificiale”: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;</p> <p>n) per “corpo idrico fortemente modificato”: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata;</p> <p>o) per “corpo idrico sotterraneo”: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p>acquifere;</p> <p><b>art. 54 p)</b> per “falda acquifera”: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;</p> <p><b>art. 74 comma.1 s)</b> “estuario”: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; in via transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;</p> <p>art. 54 r) per “bacino idrografico”: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;</p> <p>art. 54 s) per “sottobacino” o “sub-bacino”: parte di un bacino idrografico il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;</p> <p>art. 54 t) per “distretto idrografico”: area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità la gestione dei bacini idrografici;</p> <p>art. 54 v) per “dissesto idrogeologico”: la condizione che caratterizza aree ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;</p> <p><b>art. 54 u)</b> per “difesa del suolo”: il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi</p>		<p>p) per “falda acquifera”: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;</p> <p>q ) “estuario”: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; in via transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;</p> <p>r) “bacino idrografico”: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;</p> <p>s) “sottobacino” o “sub-bacino”: parte di un bacino idrografico il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;</p> <p>t) “distretto idrografico”: area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità la gestione dei bacini idrografici;</p> <p>v) “dissesto idrogeologico”: la condizione che caratterizza aree ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;</p> <p>u) “difesa del suolo”: il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune,</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché del territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate;		della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché del territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate;
<b>art 74 comma 2</b> oo) “servizi idrici”: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica:		v) “servizi idrici”: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica:
estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione, di acque superficiali o sotterranee,		– <b>estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione, di acque superficiali o sotterranee,</b>
strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;		– <b>strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;</b>
<b>art 74 c.2</b> pp) “utilizzo delle acque”: i servizi idrici unitamente agli altri usi risultanti dall’attività conoscitiva di cui all’articolo 118 che incidono in modo significativo sullo stato delle acque. Tale nozione si applica ai fini dell’analisi economica di cui all’Allegato 10 alla parte terza del presente decreto;		z) “utilizzo delle acque”: i servizi idrici unitamente agli altri usi risultanti dall’attività conoscitiva di cui all’articolo <b>7</b> che incidono in modo significativo sullo stato delle acque. Tale nozione si applica ai fini dell’analisi economica di cui all’Allegato 10 <b>al presente decreto;</b>
art. 54 q) “reticolo idrografico”: l’insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;		abrogata
art. 54 b) per “acque”: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di seguito specificate;		Abrogata
art. 54 z) “opera idraulica”: l’insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico.		abrogata
art. 54 a) “suolo”: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;		abrogata

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p><b>art. 53. comma 3.</b> Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione.</p> <p><b>art. 75. comma 1.</b> Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente sezione:</p> <p>a) lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della salute;</p> <p>b) le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 57</b></p> <p>PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMITATO DEI MINISTRI PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA DIFESA DEL SUOLO</p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 58. Competenze del Ministero dell'ambiente</b></p> <p>1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente sezione, ferme restando le competenze istituzionali del Servizio nazionale di protezione civile.</p> <p>2. In particolare, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:</p> <p>a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 57, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;</p> <p>b) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo, di cui all'articolo 69, da allegare alla relazione previsionale e programmatica. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi</p>	<p>(il comma 1 è spostato all'articolo 5, i commi dal 2 al 6 all'articolo 11)</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 5 COMPETENZE</b></p> <p><b>1. Alla realizzazione delle finalità previste all'articolo 2 concorrono, nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto dell'ordinamento comunitario, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane.</b></p> <p>2. Lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della salute. <b>In particolare, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:</b></p> <p>a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;</p> <p>b) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo, di cui all'articolo 69,</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>tecnici (APAT);</p> <p>c) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.</p> <p>3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo;</p> <p>b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine al fine di garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee, ferme restando le competenze del Dipartimento della protezione civile in merito agli interventi di somma urgenza;</p> <p>c) indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero in seno alle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63;</p> <p>d) identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo all'impatto ambientale dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle tra sfomazion i territoriali;</p> <p>e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione, da parte del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), e di consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché definizione degli indirizzi per l'accertamento e lo studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;</p>	<p>da allegare alla relazione previsionale e programmatica. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi <b>dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)</b>;</p> <p>c) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.</p> <p>3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo;</p> <p>b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine al fine di garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee, ferme restando le competenze del Dipartimento della protezione civile in merito agli interventi di somma urgenza;</p> <p><b>c) indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero in seno alle Autorità di distretto di cui all'articolo 10;</b></p> <p>d) identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo all'impatto ambientale dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle tra sfomazion i territoriali;</p> <p>e) <b>determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione, da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), e di consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p><b>Articolo 57</b> 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:</p> <p>a) su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:</p> <p>1) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 55 e 56, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di intervento;</p> <p>2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni;</p> <p>3) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva, previa diffida, in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente sezione;</p> <p>4) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente sezione;</p> <p>b) su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 2, il programma nazionale di intervento.</p> <p>( il comma 2 e i successivi sono spostato all' articolo 11)</p>	<p>f) valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;</p> <p>g) coordinamento dei sistemi cartografici.</p>	<p>operanti nel settore, nonché definizione degli indirizzi per l'accertamento e lo studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;</p> <p>f) valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;</p> <p>g) coordinamento dei sistemi cartografici.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:</p> <p>a) su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:</p> <p>1) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli <b>7 e 14</b>, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di intervento;</p> <p>2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni;</p> <p>3) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva, previa diffida, in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente sezione;</p> <p>4) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente sezione;</p> <p>b) su proposta del Comitato dei Ministri di cui <b>all' articolo 11</b>, il programma nazionale di intervento.</p>
<p><b>Articolo 59</b></p> <p>1. La Conferenza Stato-regioni formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di</p>		<p>5. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 57, in ordine alle attività ed alle finalità di cui alla presente sezione, ed ogni qualvolta ne è richiesta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. In particolare:</p> <p>a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto articolo 57;</p> <p>b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo del Servizio geologico d'Italia – Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e per il suo coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;</p> <p>c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;</p> <p>d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;</p> <p>e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale.</p> <p style="text-align: center;"><b>art. 60.</b></p> <p>1. Ferme restando le competenze e le attività istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) esercita, mediante il Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo, le seguenti funzioni:</p> <p>a) svolgere l'attività conoscitiva, qual'è definita all'articolo</p>	<p>seguito Conferenza Stato-regioni, sancisce intese e formula pareri, proposte ed <b>osservazioni in ordine alle attività ed alle finalità di cui al presente decreto ed ogni qualvolta ne è richiesta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</b></p> <p>6. Alla realizzazione delle finalità previste all'articolo 2 concorrono altresì, secondo le rispettive competenze, l'Agenzia <b>per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. In particolare L'APAT deve occuparsi di:</b></p> <p>a) svolgere l'attività conoscitiva, di cui all'articolo 7;</p> <p>b) realizzare il sistema informativo unico e la rete</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>55;</p> <p>b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;</p> <p>c) fornire, a chiunque ne formuli richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.</p>	<p>nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;</p> <p>c) fornire, a chiunque ne formuli richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>art. 61.</b></p> <p>1. Le regioni, ferme restando le attività da queste svolte nell'ambito delle competenze del Servizio nazionale di protezione civile, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, ed in particolare:</p> <p>a) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, ed adottano gli atti di competenza;</p> <p>b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;</p> <p>c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela di cui all'articolo 121;</p> <p>d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni;</p>	<p><b>7. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio, ed in particolare:</b></p> <p>a) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, ed adottano gli atti di competenza;</p> <p>b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;</p> <p>c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela di cui all'articolo xx;</p> <p>d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni;</p> <p><b>e) svolgono, ove occorra d'intesa tra loro, le attività previste per il Piano per l'assetto idrogeologico al</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>e)provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;</p> <p>f) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione interna, ferme restando le residue competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>g)predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro il mese di dicembre;</p> <p>h)assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione.</p>	<p><a href="#">successivo articolo 14;</a> <a href="#">spostata all'articolo 14</a></p>
	<p>2.Il Registro Italiano Dighe (RID) provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione e al controllo dei progetti delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero delle attività produttive tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.</p> <p>3.Rientrano nella competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non</p>	<p><a href="#">commi spostati all'articolo 14</a></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p><b>art. 75</b> comma 9. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle</p>	<p>superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Registro Italiano Dighe (RID) fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.</p> <p>4. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.</p> <p>5. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni.</p> <p>6. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni</p> <p style="text-align: center;"><b>art. 62.</b></p> <p>1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.</p> <p>2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e sono tenuti a collaborare con la stessa.</p>	<p>8. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto <b>pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali. Tali enti possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e sono tenuti a collaborare con la stessa.</b></p> <p>9. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.</p>		<p>della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.</p>
<p><b>art. 142.</b> c3. Gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto.</p>		<p>10. Gli enti locali svolgono attraverso l'Autorità d'ambito di cui al successivo articolo <b>85</b>, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo.</p>
<p><b>art. 75 c3.</b> Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.</p>		<p>11. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli Allegati del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.</p>
<p><b>Art. 75 4.</b> Con decreto dei Ministri competenti per materia si provvede alla modifica degli Allegati alla parte terza del presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dalla parte terza del presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</p>		<p>12. Con decreto dei Ministri competenti per materia si provvede alla modifica degli Allegati del presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite del presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</p> <p>13. Restano ferme le competenze e le attività istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile.</p>

**ARTICOLO 6 POTERI SOSTITUTIVI.**

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art.75</b></p> <p>2. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente oppure inottemperanza ad obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. Gli oneri economici connessi all'attività di sostituzione sono a carico dell'ente inadempiente. Restano fermi i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità e le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente, nonché quanto disposto dall'articolo 132.</p> <p><b>Art.132.</b></p> <p>1. Nel caso di mancata effettuazione dei controlli previsti dalla parte terza del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida la regione a provvedere entro il termine massimo di centottanta giorni ovvero entro il minor termine imposto dalle esigenze di tutela ambientale. In caso di persistente inadempienza provvede, in via sostitutiva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con oneri a carico dell'Ente inadempiente.</p> <p>2. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un commissario "ad acta" che pone in essere gli atti necessari agli adempimenti previsti dalla normativa</p>		<p>1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o alla incolumità pubblica o all'ambiente oppure inottemperanza ad obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o del Ministro della salute, sentito l'ente inadempiente, assegna al medesimo un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. Gli oneri economici connessi all'attività di sostituzione sono a carico dell'ente inadempiente.</p> <p>2. Restano fermi i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità e le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.</p> <p>3. Nel caso di mancata effettuazione dei controlli previsti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida la regione a provvedere entro il termine massimo di centottanta giorni ovvero entro il minor termine imposto dalle esigenze di tutela ambientale. In caso di persistente inadempienza provvede, in via sostitutiva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con oneri a carico dell'Ente inadempiente.</p> <p>4. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un commissario "ad acta" che pone in essere gli atti necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine dell'organizzazione del sistema dei controlli.</p>

**D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale**

**D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale**

**Proposta**

vigente a carico delle regioni al fine dell'organizzazione del sistema dei controlli.

**ARTICOLO 7 ATTIVITÀ CONOSCITIVA E INFORMATIVA.**

**ART. 55** 1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità di cui all'articolo 53 e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di:

- a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
- b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
- c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio;
- d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente sezione;
- e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.

**ART. 55** 2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 57, comma 1, secondo criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi

1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità di cui all'articolo 2 e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di:

- a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
- b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
- c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio;
- d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti [dal presente decreto](#);
- e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta secondo criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, definiti con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, e che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera [dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici](#)

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p>tecnici (APAT) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.</p> <p><b>ART. 55</b> 3. È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.</p> <p><b>ART. 55</b> 4. L'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) contribuisce allo svolgimento dell'attività conoscitiva di cui al presente articolo, in particolare ai fini dell'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera e), nonché ai fini della diffusione dell'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e altresì con riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) inquinamento dell'aria;</li> <li>b) inquinamento delle acque, riqualificazione fluviale e ciclo idrico integrato;</li> <li>c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;</li> <li>d) tutela del territorio;</li> <li>e) sviluppo sostenibile;</li> <li>f) ciclo integrato dei rifiuti;</li> </ul>		<p>(APAT), di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.</p> <p>3. È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore <b>disciplinato dal presente decreto</b>, di trasmetterli alla <b>regione territorialmente interessata ed all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)</b>, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.</p> <p>Abrogato</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>g) energie da fonti energetiche rinnovabili;</p> <p>h) parchi e aree protette.</p>		
<p><b>ART. 55</b> 5. L'ANCI provvede all'esercizio delle attività di cui al comma 4 attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale in regime di convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono definiti i criteri e le modalità di esercizio delle suddette attività. Per lo svolgimento di queste ultime viene destinata, nei limiti delle previsioni di spesa di cui alla convenzione in essere, una somma non inferiore all'uno e cinquanta per cento dell'ammontare della massa spendibile annualmente delle spese d'investimento previste per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'esercizio finanziario 2006, all'onere di cui sopra si provvede a valere sul fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela ambientale.</p>		<p><b>abrogato</b></p>
<p><b>Art. 169</b> 1. I piani, gli studi e le ricerche realizzati dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici aventi competenza nelle materie disciplinate dalla parte terza del presente decreto sono comunicati alle Autorità di bacino competenti per territorio ai fini della predisposizione dei piani ad esse affidati.</p>		<p>4. I piani, gli studi e le ricerche realizzati dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici aventi competenza nelle materie disciplinate dalla presente decreto sono comunicati alle <b>Autorità di distretto</b> competenti per territorio ai fini della predisposizione dei piani ad esse affidati.</p>
<p><b>Art. 75</b> 6. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del presente decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela di cui</p>		<p><b>ARTICOLO 8 INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE PUBBLICA</b></p> <p>1. <b>Le Autorità di distretto, le regioni e le autorità d'ambito, ciascuno per la parte di propria competenza, favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione del presente decreto in</b></p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
all'articolo 121.	<p><b>Art. 75 5.</b> Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione della parte terza del presente decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA), le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio anche per l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti.</p>	<p>particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di settore di cui al successivo articolo 12, dei piani di tutela delle acque di cui al successivo 77 e dei piani d'ambito di cui al successivo articolo 86. A tal fine le Autorità di distretto e le regioni ognuno per quanto di competenza, costituiscono appositi organismi di consultazione in cui siano rappresentate tutte le parti interessate, definendo altresì opportune modalità e regole di consultazione.</p> <p>2. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del presente decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalità previste dal decreto 18 settembre 2002 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.245 del 18 ottobre 2002 e dal decreto 19 agosto 2003 sulla gazzetta ufficiale n218 del 19 settembre 2003. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA), le informazioni ricevute e le trasmette, ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche per l'invio alla Commissione europea.</p> <p>3. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui ai precedenti commi 1 e 2, le autorità competenti faranno</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<b>Articolo 63 Autorità di bacino distrettuale</b>	<p><a href="#">riferimento alle indicazioni contenute nell'allegato 12 al presente decreto.</a> spostato all'articolo 10</p> <p style="text-align: center;"><b>Titolo 2 – Distretti idrografici e strumenti di pianificazione</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Capo I Distretti idrografici e autorità competenti</i></p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 9 DISTRETTI IDROGRAFICI.</b><sup>1</sup></p> <p>1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici.</p> <p>a) distretto idrografico del Po, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il bacino idrografico del Po, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989</li> <li>– il bacino idrografico, Fissaro Tartaro Canalbianco già bacino interregionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;</li> </ul> <p>b) Il distretto idrografico del Nord Est, comprendente i seguenti bacini idrografici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il bacino idrografico dell'Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</li> <li>– il bacino idrografico Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;</li> <li>– il bacino idrografico del Lemene, già bacino</li> </ul>
	<b>Articolo 64 Distretti idrografici</b>	
	<p>1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:</p> <p>a) distretto idrografico delle Alpi orientali, con superficie di circa 39.385 Km<sup>2</sup>, comprendente i seguenti bacini idrografici:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</li> <li>2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;</li> <li>3) Lemene, Fissaro Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;</li> <li>4) bacini del Friuli - Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;</li> </ol> <p>b) distretto idrografico Padano, con superficie di circa 74.115 Km<sup>2</sup>, comprendente il bacino del Po, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;</p>	

<sup>1</sup> La proposta di distretti qui riportata è quella che presenta una maggiore articolazione. È auspicabile che da un confronto positivo con le regioni e tra le regioni, possa emergere una aggregazione di alcuni bacini)

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;	interregionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
	c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, con superficie di circa 39.000 Km <sup>2</sup> , comprendente i seguenti bacini idrografici:	– i bacini idrografici del Friuli - Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali e ai sensi della legge n. 183 del 1989;
	1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;	– la laguna di Venezia e il suo bacino scolante
	2) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;	c) il distretto idrografico della Liguria, comprendente:
	6) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;	– bacini idrografici della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989
	7) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;	d) il distretto idrografico dell'Arno e dei bacini regionali minori toscani, comprendente:
	8) fiumi Uniti, Montone, Ronco, Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;	– il bacino idrografico Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989
	9) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;	– i bacini idrografici della Toscana, già bacini regionali minori ai sensi della legge n. 183 del 1989;
	10) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;	e) Il distretto idrografico Tevere e dei bacini regionali minori del Lazio comprendente:
	11) bacini minori afferenti alla costa Romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;	– il bacino idrografico del Tevere già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
	d) distretto idrografico pilota del Serchio, con superficie di circa 1.600 Km <sup>2</sup> , comprendente il bacino idrografico del Serchio;	– i bacini idrografici del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989
	e) distretto idrografico dell'Appennino centrale, con superficie di circa 35.800 Km <sup>2</sup> , comprendente i seguenti bacini idrografici:	f) il distretto idrografico medio – basso Tirreno comprendente:
	1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;	– il bacino idrografico del Liri - Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
	2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;	– il bacino idrografico del Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
		– i bacini idrografici della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989
		g) il distretto idrografico della Calabria, comprendente:
		– bacini idrografici della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;	h) il distretto idrografico del Medio - Alto Adriatico, comprendente:
	4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;	– bacini idrografici della Marche, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989
	5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;	– il bacino idrografico interregionale del fiume Conca;
	6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;	– il bacino idrografico interregionale del fiume Reno;
	f) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, con superficie di circa 68.200 Km <sup>2</sup> , comprendente i seguenti bacini idrografici:	i) il distretto idrografico dell'Abruzzo, comprendente:
	1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;	– bacini idrografici della Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989
	2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;	l) il distretto idrografico della Molise, comprendente:
	3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;	– bacini idrografici della Molise, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989
	4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;	m) il distretto idrografico della Puglia, comprendente
	5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;	– bacini idrografici della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989
	6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;	n) il distretto idrografico della Basilicata, comprendente:
	7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;	– bacini idrografici della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989
	8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;	o) il distretto idrografico della Sicilia, comprendente:
	9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;	– bacini idrografici della Sicilia già bacini regionali ai sensi della legge n.183 del 1989
	10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi	p) il distretto idrografico della Sardegna, comprendente:
		– bacini idrografici della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>della legge n. 183 del 1989;</p> <p>11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;</p> <p>12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;</p> <p>13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;</p> <p>14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;</p> <p>g) distretto idrografico della Sardegna, con superficie di circa 24.000 Km<sup>2</sup>, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;</p> <p>h) distretto idrografico della Sicilia, con superficie di circa 26.000 Km<sup>2</sup>, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989.</p>	<p>2. I seguenti bacini idrografici, già bacini interregionali ai sensi della legge n.183 del 1989, saranno assegnati ai distretti indicati al precedente comma 1, in base agli accordi che verranno in proposito definiti dalle regioni interessate. In mancanza di indicazioni in proposito da parte delle regioni interessate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bacini interregionali saranno assegnati ai rispettivi distretti con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il bacino idrografico del fiume Tronto;</li> <li>- il bacini idrografici del fiume Sangro;</li> <li>- il bacino idrografico del fiume Trigno;</li> <li>- il bacino idrografico del fiume Saccione;</li> <li>- il bacino idrografico del fiume Fortore;</li> </ul>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- il bacino idrografico del fiume Ofanto;</li> <li>- il bacino idrografico del fiume Bradano;</li> <li>- il bacino idrografico del fiume Sinni,;</li> <li>- il bacino idrografico del fiume Magra;</li> <li>- il bacino idrografico del fiume Fiora;</li> <li>- il bacino idrografico de fiume Sele;</li> <li>- il bacino idrografico del fiume Lao;</li> <li>- il bacino idrografico del fiume del Noce.</li> </ul>
		<p>3. Le acque costiere prospicienti alla linea di costa dei diversi distretti sono assegnate agli stessi.. Nel caso delle acque costiere prospicienti le regioni Marche, Emilia – Romagna, Veneto e Friuli –Venezia Giulia è istituito presso l’Autorità di distretto del Po un coordinamento delle autorità di distretto del Po, del Nord Est e delle Marche per la gestione delle problematiche comuni relative alle acque costiere.</p>
		<p>4. Le acque sotterranee che ricadono interamente in un bacino idrografico sono assegnate al distretto idrografico di competenza. Alla assegnazione delle acque sotterranee che non ricadono interamente in un bacino idrografico provvederà con decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta delle Autorità di distretto, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto;</p>
		<p>5. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia.</p>
		<p><b>ARTICOLO 10 AUTORITÀ DI DISTRETTO.</b></p>
		<p>1. In ciascuno dei distretti idrografici di cui al precedente articolo <b>9</b> è istituita l'Autorità di distretto, ente pubblico non economico che opera in conformità agli</p>

### Art 63

1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito Autorità di bacino, ente pubblico non economico che

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>opera in conformità agli obiettivi della presente sezione ed uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.</p> <p>2. Sono organi dell'Autorità di Bacino: la Conferenza istituzionale permanente, il Segretario generale, la Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza operativa di servizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi sentita la Conferenza Permanente Stato – regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa consultazione con i sindacati</p>		<p><b>obiettivi del presente decreto ed uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità. Tale autorità di distretto è l'autorità competente ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000.</b></p> <p>2. Sono organi dell'Autorità di distretto di cui al precedente comma 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>– la Conferenza istituzionale permanente,</b></li> <li><b>– la Conferenza operativa di servizi;</b></li> <li><b>– il Segretario generale,</b></li> <li><b>– la Segreteria tecnico-operativa.</b></li> </ul> <p>3. Alla Conferenza istituzionale permanente partecipano<sup>2</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>– per i distretti di cui alle lettere a), b), e) ed f) del precedente articolo 9, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Politiche agricole forestali, dello Sviluppo Economico, e delle infrastrutture, ovvero i Sottosegretari da essi delegato, i Presidenti delle regioni e delle province autonome maggiormente il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati.</b></li> </ul>

<sup>2</sup> In alternativa a questo disegno può essere adottata per tutti i distretti la composizione di cui al primo alinea

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p>4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino vengono adottati in sede di Conferenza istituzionale permanente presieduta e convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su richiesta del Segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza istituzionale permanente partecipano i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, della funzione pubblica, per i beni e le attività culturali o i Sottosegretari dai medesimi delegati, nonchè i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati, oltre al delegato del Dipartimento della protezione civile. La conferenza istituzionale permanente delibera a maggioranza</p> <p>3. Le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di Bacino Distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto di cui al precedente comma 1 . Il decreto di cui al comma 2 disciplina il trasferimento di funzioni e regola il periodo transitorio.</p>		<p><b>– Per i rimanenti distretti il cui territorio coincide in tutto o in parte prevalente con il territorio regionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero il Sottosegretario da lui delegato, i Presidenti delle regioni, e delle province il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dei medesimi delegati.</b></p> <p>4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di distretto vengono adottati in sede di Conferenza istituzionale permanente, presieduta e convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su richiesta del Segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. La conferenza istituzionale permanente delibera a maggioranza. <b>La maggioranza non si considera comunque raggiunta se viene espresso motivato dissenso da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</b> Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.</p> <p>5. Le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, <b>sono soppresse dopo 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto</b> e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di distretto di cui <b>al precedente comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi sentita la Conferenza Permanente Stato – regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p>5. La conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4:</p> <p>a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del Piano di distretto in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 57;</p> <p>b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di distretto, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;</p> <p>c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;</p> <p>d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di distretto;</p> <p>e) adotta il Piano di distretto;</p> <p>f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici del Piano di distretto e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</p>		<p><b>decreto, sono disciplinati: il trasferimento di funzioni, il periodo transitorio e i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie, per la copertura integrale dei costi di funzionamento delle Autorità di distretto, salvaguardando i livelli occupazionali definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa consultazione con i sindacati.</b></p> <p>6. La conferenza istituzionale permanente di cui al precedente comma 2 adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di distretto ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>adotta criteri e metodi per la elaborazione del Piano di distretto;</b></li> <li>- <b>individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di distretto;</b></li> <li>- <b>determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;</b></li> <li>- <b>adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di distretto;</b></li> <li>- <b>adotta il Piano di distretto;</b></li> <li>- <b>adotta i programmi triennali di intervento per la difesa del suolo</b></li> <li>- <b>verifica l'efficacia e l'efficienza degli interventi previsti dal Piano di distretto tramite un sistema di indicatori individuati tenendo conto delle indicazioni dell'Unione europea;</b></li> <li>- <b>controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici del Piano di distretto e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel</b></li> </ul>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p>g) nomina il Segretario generale.</p> <p>6. La Conferenza operativa di servizi è composta dai rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 4, delle regioni e delle province autonome interessate, nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile; è convocata dal Segretario Generale, che la presiede, e provvede all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto ai sensi del comma 5, nonché al compimento degli atti gestionali. La conferenza operativa di servizi delibera a maggioranza.</p> <p>7. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:</p> <p>a) all'elaborazione del Piano di distretto distrettuale di cui all'articolo 65;</p> <p>b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di distretto dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;</p> <p>c) all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati alla parte terza del presente decreto,</p>		<p><b>competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture</b></p> <p><b>– nomina il Segretario generale su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare .</b></p> <p>7. La Conferenza operativa di servizi è composta dai rappresentanti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Politiche agricole forestali, dello Sviluppo Economico, delle infrastrutture, e Beni e Culturali, delle regioni e delle province autonome interessate, nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile; è convocata dal Segretario Generale, che la presiede, e provvede all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto dalla Conferenza istituzionale permanente. La conferenza operativa di servizi delibera a maggioranza.</p> <p>8. Le Autorità di distretto provvedono,:</p> <p>a) <b>all'elaborazione del Piano di distretto di cui all'articolo 12;</b></p> <p>b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di distretto dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;</p> <p>c) all'elaborazione, <b>in collaborazione con le Regioni,</b> secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati al presente decreto, di un'analisi delle caratteristiche del</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p>di un'analisi delle caratteristiche del distretto, di un esame sull'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonché di un'analisi economica dell'utilizzo idrico.</p>		<p>distretto, di un esame sull'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonché di un'analisi economica dell'utilizzo idrico.</p>
<p>8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del consorzio del Ticino -</p>		<p><b>9. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:</b></p> <p>a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di distretto;</p> <p>b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della Conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;</p> <p>c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;</p> <p>d) cura l'attuazione delle direttive della Conferenza istituzionale permanente agendo per conto della stessa nei limiti dei poteri delegatigli;</p> <p>e) riferisce alla Conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di distretto per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dalla Conferenza stessa;</p> <p>f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché alle risorse stanziare per le finalità del Piano di distretto da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;</p> <p>g) è preposto alla segreteria tecnico-operativa.</p> <p>10. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, le Autorità di distretto coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del consorzio del Ticino -</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.</p> <p><del>art. 57. 2. Il Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo</del> opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è composto da quest'ultimo e dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari regionali e per i beni e le attività culturali, nonché dal delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile</p> <p>3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri</p>		<p>Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.</p> <p><b>11. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con successivo provvedimento definisce una quota a valere sui capitoli di spesa di cui al successivo articolo 18, per il finanziamento delle attività delle autorità di distretto.</b></p> <p><b>ARTICOLO 11 COMITATO DEI MINISTRI</b></p> <p>1. Il Comitato dei Ministri opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del <b>territorio e del mare</b>, è composto da quest'ultimo e dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello Sviluppo Economico, delle politiche agricole e forestali, per gli affari regionali e per i beni e le attività culturali, nonché dal delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.</p> <p>2. Il Comitato ha funzioni di alta vigilanza ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>lo schema di programma nazionale di intervento, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.</p> <p>4. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il comitato dei ministri propone gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di distretto e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti</p> <p>5. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti.</p> <p>6. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono definiti sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>		<p>programma nazionale di intervento, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.</p> <p>3. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri propone gli indirizzi delle politiche settoriali <b>direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di distretto e alle finalità del presente decreto e ne verifica la coerenza nella fase approvazione dei relativi atti.</b></p> <p>4 <b>Il Comitato dei Ministri si avvale di una segreteria tecnica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</b></p> <p>5. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono definiti sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>

### ARTICOLO 65

#### VALORE, FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO DI BACINO DISTRETTUALE

Art. 65 comma 1.

Art. 65 2. Il Piano di bacino è redatto dall'Autorità di Bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.

### CAPO II Strumenti di pianificazione

#### ARTICOLO 12 PIANIFICAZIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO

spostato al comma 2

1. Le Autorità di distretto in conformità agli indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 10, comma 4 **adottano un Piano generale per il distretto idrografico, di seguito piano di distretto. Il Piano di distretto comprende due piani di settore funzionali (di seguito piani di settore), articolati per bacini idrografici. Tali piani di settore, che possono essere redatti e adottati separatamente**

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>Art. 65 1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato</p> <p>Art. 65 3. Il Piano di bacino, in conformità agli indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, realizza le finalità indicate all'articolo 56 e, in particolare, contiene, unitamente agli elementi di cui all'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:</p> <p>a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;</p> <p>c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;</p>	<p>garantendo il necessario coordinamento e la loro migliore integrazione, sono relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la tutela del suolo e la difesa dal rischio idrogeologico, di seguito Piano per l'assetto idrogeologico;</li> <li>- la tutela dei corpi idrici e alla corretta e razionale gestione delle risorse idriche, di seguito Piano di gestione;</li> </ul> <p>2. I <b>piani di cui al comma 1, hanno valore di piano territoriale di settore e sono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla tutela dei corpi idrici, all'uso sostenibile delle risorse idriche, alla difesa e valorizzazione del suolo e alla riduzione dei rischi derivanti da eventi calamitosi quali alluvioni e frane,</b></p> <p>2. La pianificazione di distretto così come articolata <b>al comma 1, al fine di realizzare le finalità indicate all'articolo 2, contiene gli elementi indicati all'Allegato 4 del presente decreto, e riguarda in particolare:</b></p> <p>a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;</p> <p>c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;</p> <p>d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>d)l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto;</p> <p>dei pericoli di siccità;</p> <p>dei pericoli di frane, smottamenti e simili;</p> <p>del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;</p> <p>e)la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;</p> <p>f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;</p> <p>g)il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali, da leggi ordinarie, oppure a seguito dell'approvazione dei relativi atti di programmazione;</p> <p>h)le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il distretto idrografico;</p> <p>i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico;</p> <p>l) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;</p> <p>m) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto,</p>	<p>– dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto;</p> <p>– dei pericoli di siccità;</p> <p>– dei pericoli di frane, smottamenti e simili;</p> <p>– del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;</p> <p>e)la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;</p> <p>f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;</p> <p>g)il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali, da leggi ordinarie, oppure a seguito dell'approvazione dei relativi atti di programmazione;</p> <p>h)le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il distretto idrografico;</p> <p>i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico;</p> <p>l) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;</p> <p>m) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;</p> <p>n)l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;</p> <p>o)le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa;</p> <p>p)il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;</p> <p>q)il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;</p> <p>r)il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;</p> <p>s)le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto;</p> <p>t) l'indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente</p>	<p>delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;</p> <p>n)l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;</p> <p>o)le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa;</p> <p>p)il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;</p> <p>q)il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;</p> <p>r)il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;</p> <p>s)le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto;</p> <p>t) l'indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente</p>
<p><b>Art. 65</b> 8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.</p>		<p><b>3. I Piani di settori funzionali possono essere redatti ed approvati per stralci relativi a sottobacini. che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 8, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
compiutamente disciplinati.	<p><b>Art. 65 4.</b> Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.</p> <p>Art. 65 5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di distretto le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.</p> <p>Art. 65 6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di distretto sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di distretto sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di distretto, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.</p> <p>Art. 65 7. In attesa dell'approvazione del Piano di distretto, le Autorità di bacino adottano misure di</p>	<p>4. Le disposizioni dei <b>Piani di settore</b> approvati hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo <b>stessi Piani</b>.</p> <p>5. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con i <b>Piani di settori approvati</b>.</p> <p>6. Ai fini di cui al comma 5, entro dodici mesi dall'approvazione <b>dei Piani di settore</b>, le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.</p> <p>7. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione <b>dei piani di settore</b> sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione <b>dei piano</b> stessi nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di distretto sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione dei <b>piani di settore</b>, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.</p> <p>8. In attesa dell'approvazione <b>dei piani di settore</b>, le Autorità di distretto adottano le necessarie misure di</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di distretto e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.</p> <p>Art. 65 8 ....</p> <p>Art. 65 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p><b>Articolo 66 ADOZIONE ED....</b></p>	<p>salvaguardia. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione <b>dei Piani di settore</b> e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.</p> <p><b>anticipato</b></p> <p><b>ARTICOLO 13 PROCEDURA PER L'ADOZIONE E L'APPROVAZIONE DEL PIANO DI DISTRETTO E DEI</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
		<p style="text-align: center;"><b>PIANI DI SETTORE</b></p> <p>1. Il piano <b>di distretto è adottato a maggioranza, dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 10, comma 6 che con propria deliberazione, contestualmente stabilisce le</b> scadenza compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale vigente.</p> <p>2. <b>I piani di settore</b> di cui al precedente articolo 12, comma 1, non sono soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS). Le Autorità di distretto nell'adottare disposizioni in merito alla partecipazione del pubblico nelle fasi di produzione, revisione si adoperino per garantire la conformità alle prescrizioni contenute nella direttiva 2001/42/CE. Particolare attenzione dovrà essere posta, anche attraverso la messa in atto di specifici approfondimenti, nella applicazione delle deroghe di cui al successivo articolo 23.</p> <p>3. I <b>Piani settori</b>, sono adottati a maggioranza, dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 10, comma 6 che con propria deliberazione, contestualmente stabilisce:</p> <p>a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti conseguenti</p> <p>b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni;</p> <p>3. La delibera di adozione del Piano di distretto deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. <b>Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in relazione ai compiti che competono allo Stato di garantire l'uniformità dei livelli essenziali di tutela ambientale su tutto il territorio nazionale e di definire le principali linee di assetto territoriale, può esercitare diritto di veto sulle questioni attinenti a tale</b></p>
1. I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale, secondo la procedura prevista dalla parte seconda del presente decreto.		
2. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale ai fini di cui al comma 1, è adottato a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4 che, con propria deliberazione, contestualmente stabilisce: a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti conseguenti; b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.		
3. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale di cui ai comma 2, è inviato ai componenti della Conferenza istituzionale permanente almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.		

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>4. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e sentita la regione interessata, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina di un commissario "ad acta", per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione del piano</p> <p>5. Dell'adozione del piano è data notizia secondo le forme e con le modalità previste dalla parte seconda del presente decreto ai fini dell'esperimento della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale.</p> <p>6. Conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), sulla base del giudizio di compatibilità ambientale espresso dall'autorità competente, i piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), e sono poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.</p> <p>7. Le Autorità di bacino distretto promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino distretto o dei loro stralci, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti:</p> <p>a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;</p>	<p><b>ruolo.</b></p> <p>4. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e sentita la regione interessata, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina di un commissario "ad acta", per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione del piano</p> <p><b>5. Dell'adozione dei piani di settore è data notizia secondo le forme e con le modalità previste dal precedente articolo 8.</b></p> <p><b>6. I piani di settore sono approvati con le modalità previste rispettivamente nei successivi articoli 14 e 21.</b></p> <p>7. Le Autorità di distretto promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino o dei loro stralci, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti:</p> <p>a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;  c) copie del progetto del piano di distretto, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.	b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;  c) copie del progetto del piano di distretto, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.

## **Sezione II - norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione**

### **Titolo I – Strumenti e interventi**

#### **Capo I – Strumenti**

##### **ARTICOLO 14 IL PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO**

**Art. 56.1.** Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità di cui all'articolo 53 riguardano, ferme restando le competenze e le attività istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, in particolare:

1. Per realizzare **le finalità di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a), il Piano per l'assetto idrogeologico deve contenere gli elementi indicati alla parte A) dell'allegato 4 al presente decreto, e deve prevedere attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi riguardanti in particolare:**

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p>a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;</p> <p>b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;</p> <p>c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;</p>		<p>a) la sistemazione, la conservazione e la valorizzazione del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;</p> <p>b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;</p> <p>c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;</p> <p><b>d) l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.</b></p>
<p><b>Art. 67</b> 6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. (..)</p>		<p><b>e) l'individuazione delle infrastrutture e dei manufatti che determinano il rischio idrogeologico;</b></p>
<p>Art. 56 1.</p> <p>d) la disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;</p> <p>e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;</p> <p>f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde</p>		<p>f) la disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;</p> <p>g) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;</p> <p>h) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p>sotterranee;</p> <p>g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;</p> <p>h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi nonché la polizia delle acque;</p> <p>i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti;</p> <p>l) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;</p> <p>n) il riordino del vincolo idrogeologico.</p> <p>m) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;</p>		<p>i) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;</p> <p><b>eliminato va nel piano di gestione</b></p> <p><b>l) la manutenzione diffusa del territorio, delle aree boscate e del reticolo idrografico;</b></p> <p>m) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti;</p> <p>n) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;</p> <p>o) il riordino del vincolo idrogeologico;</p> <p>p) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.</p> <p>r) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette.</p> <p>s) <b>l'individuazione di probabili scenari di emergenze causate da eventi metoclimatici estremi e le relative misure di mitigazioni da porre in essere</b></p> <p>2. Il <b>piano per l'assetto idrogeologico</b> è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, <b>previa</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p><b>ART.93</b> comma 2. Le regioni e le Autorità di bacino verificano la presenza nel territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.</p> <p><b>ART.93</b> 3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione di distretto e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.</p> <p><b>Art. 61</b> 1. Le regioni, ferme restando le attività da queste svolte nell'ambito delle competenze del Servizio nazionale di protezione civile, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, ed in particolare:</p> <p>d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni;</p> <p>e) provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;</p> <p>f) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione interna, ferme restando le residue competenze</p>		<p><b>deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</b>, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti</p> <p>3. Le Autorità di distretto verificano la presenza nel territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.</p> <p>4. Per le aree di cui al comma 3, nell'ambito della pianificazione di bacino e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.</p> <p>5. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate ed in particolare:</p> <p>a) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni;</p> <p>b) provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;</p> <p>c) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione interna, ferme restando le residue competenze</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>g) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro il mese di dicembre;</p> <p>h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione.</p> <p>2. Il Registro italiano dighe (RID) provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione e al controllo dei progetti delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero delle attività produttive tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.</p> <p>3. Rientrano nella competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni</p>		<p>spettanti al Ministero dei trasporti;</p> <p>d) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ;</p> <p>e) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dal presente decreto</p> <p><b>6. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 2, comma 170, del DL 3.10.2006, convertito con modificazioni dalla legge n286 del 24.11.2006, il Registro italiano dighe (RID) e successivamente, entrata in vigore la norma su richiamata, il Ministero delle infrastrutture, provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione e al controllo dei progetti delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero delle Sviluppo economico tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.</b></p> <p>7. Rientrano nella competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p>del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Registro italiano dighe (RID) fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.</p> <p>4. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.</p> <p>5. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 67</b></p> <p>1. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di Bacino adottano, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.</p> <p>2. Le Autorità di Bacino, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 66, approvano altresì piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 65, comma 7,</p>	<p>del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. <b>Nelle more dell'attuazione dell'articolo 2, comma 170, del DL 3.10.2006, convertito con modificazioni dalla legge n286 del 24.11.2006, il Registro italiano dighe (RID) e successivamente, entrata in vigore la norma su richiamata, il Ministero</b> delle infrastrutture, fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.</p> <p>8. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.</p> <p>9. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni.</p> <p>10. <b>Nelle more dell'approvazione del piano per l'assetto idrogeologico, le Autorità di distretto</b>, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 13, approvano altresì piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 12, comma 7, anche con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, lettera d), del medesimo articolo 12. In caso di inerzia da parte delle Autorità di distretto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 57, comma 2, adotta gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza del <b>piano per</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p>6. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni.</p>	<p>anche con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, lettera d), del medesimo articolo 65. In caso di inerzia da parte delle Autorità di Bacino, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 57, comma 2, adotta gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui al comma 1, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate</p> <p><b>Articolo 67</b> I PIANI STRALCIO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO E LE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO</p> <p>3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, comma 2, tenendo conto dei programmi già adottati da parte delle Autorità di Bacino e dei piani straordinari di cui al comma 2 del presente articolo, definisce, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, programmi di interventi urgenti,</p>	<p><b>l'assetto idrogeologico</b>, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate;</p> <p><b>11. Ai fini dell'adozione ed attuazione del piano per l'assetto idrogeologico e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di distretto.</b></p> <p>12. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni.</p>
bozza del 16-7-2007	50	

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>anche attraverso azioni di manutenzione dei distretti idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, con priorità per le aree ove è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.</p>	
	<p>4. Per l'attività istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, i Ministri competenti si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Dipartimento della protezione civile, nonché della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle Autorità di Bacino, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del Servizio geologico d'Italia – Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per quanto di rispettiva competenza.</p>	<p><b>abrogato</b></p>
	<p>5. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.</p>	<p><b>abrogato</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni, le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dall'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento delle infrastrutture, determinandone altresì un congruo termine, e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede con le modalità previste dalla normativa vigente. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali.</p>	<p>abrogato (sono recuperati alcuni concetti nell'art. 14)</p>
	<p>7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono contenere l'indicazione dei mezzi per la loro realizzazione e della relativa copertura finanziaria.</p>	<p><b>Abrogato</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 68 PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEI PROGETTI DI PIANI STRALCIO</b></p>	<p><b>abrogato</b></p>

**D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale**

**D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale**

**Proposta**

**Capo II - Interventi**

**art. 69 programmi di intervento**

**ARTICOLO 15 PROGRAMMI DI INTERVENTO.**

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria.

1. I piani **per l'assetto idrogeologico sono attuati**, attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria.

2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a:

2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a:

a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere principali.

c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere principali.

3. Le regioni, conseguito il parere favorevole della Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino, sotto il controllo della predetta conferenza.

3. Le regioni, conseguito il parere favorevole della Conferenza istituzionale permanente, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani per l'assetto idrogeologico, sotto il controllo della predetta conferenza.

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.</p>	<p>4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della Conferenza istituzionale permanente possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani per l'assetto idrogeologico.</p>
	<p><b>Art 70 ..</b></p>	<p><b>ARTICOLO 16 ADOZIONE DEI PROGRAMMI.</b></p>
	<p>1. I programmi di intervento sono adottati dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4; tali programmi sono inviati ai componenti della conferenza stessa almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse in seno alla conferenza.</p>	<p>1. I programmi di intervento sono adottati dalla Conferenza istituzionale permanente con propria deliberazione, che deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse in seno alla conferenza.</p>
	<p>2. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.</p>	<p>2. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.</p>
	<p>3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i nuovi programmi di intervento relativi al triennio successivo, adottati secondo le modalità di cui al comma 1, sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, affinché, entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi e sentita la Conferenza Stato-regioni, trasmetta al Ministro dell'economia e delle finanze l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.</p>	<p>3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i nuovi programmi di intervento relativi al triennio successivo sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché, entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi e previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, trasmetta al Ministro dell'economia e delle finanze l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>finanziaria.</p> <p>4. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	<p>4. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>
	<p><b>Art. 71</b></p>	<p><b>ARTICOLO 17 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.</b></p>
	<p>1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi ad istituzioni universitarie, liberi professionisti o organizzazioni tecnico-professionali specializzate, in conformità ad apposite direttive impartite dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4.</p> <p>2. L'esecuzione di opere di pronto intervento può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.</p> <p>3. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente sezione sono soggetti a registrazione a tassa fissa.</p>	<p>1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle <b>Autorità di distretto</b> possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi ad istituzioni universitarie, liberi professionisti o organizzazioni tecnico-professionali specializzate, in conformità ad apposite direttive impartite dalla Conferenza istituzionale permanente .</p> <p>2. L'esecuzione di opere di pronto intervento può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.</p> <p>3. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente sezione sono soggetti a registrazione a tassa fissa.</p>
	<p><b>Art. 72</b></p>	<p><b>ARTICOLO 18 FINANZIAMENTO.</b></p>
	<p>1. Ferme restando le entrate connesse alle attività di manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, di bonifica e di miglioria fondiaria, gli interventi previsti dalla presente sezione sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'articolo 69.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. I predetti stanziamenti sono iscritti nello</p>	<p>1. Ferme restando le entrate connesse alle attività di manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, di bonifica e di miglioria fondiaria, gli interventi previsti dalla presente sezione sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di intervento .</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. I predetti stanziamenti sono iscritti nello</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sulla cui base il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, sentita la Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e le regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi. A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).</p> <p>4. Il programma nazionale di intervento e la ripartizione degli stanziamenti, ivi inclusa la quota di riserva a favore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 57.</p> <p>5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta della Conferenza Stato-regioni, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico, i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla</p>	<p>stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sulla cui base il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>3. Il Comitato dei Ministri <b>di cui all'articolo 11</b>, sentita la Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e le regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi. A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).</p> <p>4. Il programma nazionale di intervento e la ripartizione degli stanziamenti, ivi inclusa la quota di riserva a favore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Comitato dei Ministri <b>di cui all'articolo 11</b>e previa intesa della Conferenza Stato-regioni.</p> <p>5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta della Conferenza Stato-regioni, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico, i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
---	---------------------------------------	----------

richiesta.

dalla richiesta.

## SEZIONE III - TUTELA DEI CORPI IDRICI E USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE IDRICHE

### Titolo I - Parte comune

#### Articolo 73 finalità

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione definiscono la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:
2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso i seguenti strumenti:
  - a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
  - b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;
  - c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;

#### **ARTICOLO 19 CONTENUTI DELL'ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE**

1. **Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b), attraverso il Piano di Gestione di cui al successivo articolo 20 e gli altri momenti di pianificazione, si devono prevedere attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi riguardanti in particolare:**
  - a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
  - b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di **ciascun distretto idrografico, anche tenendo conto della necessità di garantire il minimo deflusso vitale in ogni corpo idrico;**
  - c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p><b>art. 56</b> h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi nonché la polizia delle acque;</p>	<p>d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collegamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato;</p> <p>e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;</p> <p>f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;</p>	<p>d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collegamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato;</p> <p>e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;</p> <p>f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche, attraverso un uso corretto e razionale delle stesse;;</p> <p>g) l'adozione di misure per la razionale utilizzazione delle risorse idriche</p>
<p>b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni</p>	<p>g) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;</p> <p>h) l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali secondo un approccio combinato.</p>	<p>h) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;</p> <p>i); l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali secondo un approccio combinato e la definizione di un adeguato sistema di controlli e di sanzioni</p>

## **ARTICOLO 20 PIANO DI GESTIONE**

**1. L'autorità di Distretto di cui al precedente articolo 12 approva il piano di gestione del bacino idrografico. Il Piano di gestione integra l'insieme dei piani e programmi di intervento ulteriormente definiti a livello regionale nell'ambito dei Piani di tutela di cui al successivo articolo 77, redatti tenendo conto delle direttive impartite dalla autorità di distretto nel piano**

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
		<p>generale di cui al precedente articolo 12.</p> <p><b>2. L'Autorità di distretto, al fine della redazione del Piano di gestione adotta un piano direttore, contenente le indicazioni e determinazioni assunte dall'autorità di distretto relativamente a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le direttive e le indicazioni generali in ordine alla gestione del bacino e alla definizione dei Piani di tutela;</li><li>- la definizione di un Bilancio idrico di bacino che metta in evidenza la disponibilità della risorsa per i diversi usi a livello delle singole regioni;</li><li>- i carichi massimi dei principali inquinanti che devono pervenire alle sezioni di chiusura dei diversi sotto bacini;</li></ul> <p><b>3 Il Piano direttore è approvato a maggioranza</b> dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 10, comma 6 che con propria deliberazione, contestualmente stabilisce le scadenze compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale vigente.</p> <p><b>4. le Autorità di distretto, al fine di assicurare il coordinamento dei Piani di tutela regionale e di verificare la rispondenza di questi con le indicazioni generali del presente decreto e con le direttive dalle stesse emanate nel piano generale, formulano pareri vincolanti a cui devono uniformarsi i piani di tutela regionali prima della loro approvazione.</b></p> <p><b>4. Attraverso il coordinamento e l'eventuale integrazione dei risultati delle attività relative ai Piani di tutela di cui al successivo articolo 77, le Autorità di distretto provvedono affinché siano realizzati, per ciascun bacino idrografico;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- un'analisi delle caratteristiche del distretto;</li><li>- un'esame dell'impatto delle attività umane sullo</li></ul>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 74 definizioni</b></p> <p>art. 74 comma 1 b) “acque ciprinicole”: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;</p> <p>art. 74 comma 1 d) “acque salmonicole”: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;</p> <p>art. 74 comma 2: p) “stato delle acque superficiali”: l’espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico;</p> <p>art. 74 comma 2: q) “buono stato delle acque superficiali”: lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno “buono”;</p> <p>art. 74 comma 2: r) “stato delle acque sotterranee”: l’espressione complessiva dello stato di un corpo idrico</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 21 DEFINIZIONI SEZIONE III</b></p> <p>1. Oltre a quanto già indicato all’articolo 4, ai fini della presente Sezione III, valgono le definizioni di cui ai successivi commi 2 e 3;</p> <p>2. In relazione, in particolare, al successivo Titolo II, si intende per:</p> <p>a) “acque ciprinicole”: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;</p> <p>b) “acque salmonicole”: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;</p> <p>c) “stato delle acque superficiali”: l’espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico;</p> <p>d) “buono stato delle acque superficiali”: lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno “buono”;</p> <p>e) “stato delle acque sotterranee”: l’espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo;</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico;	determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico;
	art. 74 comma 2: s) “buono stato delle acque sotterranee”: lo stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno “buono”;	f) “buono stato delle acque sotterranee”: lo stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno “buono”;
	art. 74 comma 2: t) “stato ecologico”: l’espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;	g) “stato ecologico”: l’espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell’Allegato 1 al presente decreto;
	art. 74 comma 2: u) “buono stato ecologico”: lo stato di un corpo idrico superficiale classificato in base all’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;	h) “buono stato ecologico”: lo stato di un corpo idrico superficiale classificato in base all’Allegato 1 al presente decreto;
	art. 74 comma 2: v) “buon potenziale ecologico”: lo stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato, così classificato in base alle disposizioni pertinenti dell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;	i) “buon potenziale ecologico”: lo stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato, così classificato in base alle disposizioni pertinenti dell’Allegato 1 al presente decreto;
	art. 74 comma 2: z) “buono stato chimico delle acque superficiali”: lo stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dal presente, ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti noti supera gli standard di qualità ambientali fissati dall’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, Tabella 1/A ed ai sensi della parte terza del presente decreto;	l) “buono stato chimico delle acque superficiali”: lo stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dal presente decreto, ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli standard di qualità ambientali fissati dall’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, Tabella 1/A ;
	art. 74 comma 2: aa) “buono stato chimico delle acque sotterranee”: lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla tabella B.3.2 dell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;	m) “buono stato chimico delle acque sotterranee”: lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla tabella B.3.2 dell’Allegato 1 al presente decreto;

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	art. 74 comma 2: bb) “stato quantitativo”: l’espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette;	n) “stato quantitativo”: l’espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette;
	art. 74 comma 2: dd) “buono stato quantitativo”: stato definito nella tabella B.1.2 dell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;	o) “buono stato quantitativo”: stato definito nella tabella B.1.2 dell’Allegato 1 al presente decreto;
	art. 74 comma 2: cc) “risorse idriche sotterranee disponibili”: il risultato della velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno la velocità annua media a lungo termine del flusso necessario per raggiungere gli obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali connesse, di cui all’articolo 76, al fine di evitare un impoverimento significativo dello stato ecologico di tali acque, nonché danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;	p) “risorse idriche sotterranee disponibili”: il risultato della velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno la velocità annua media a lungo termine del flusso necessario per raggiungere gli obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali connesse, di cui all’articolo xx, al fine di evitare un impoverimento significativo dello stato ecologico di tali acque, nonché danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;
	art. 74 comma 2: ee) “sostanze pericolose”: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;	q) “sostanze pericolose”: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;
	art. 74 comma 2: ff) “sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie”: le sostanze individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE;	r) “sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie”: le sostanze individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE;
	art. 74 comma 1: cc) “inquinamento”: l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell’aria, nell’acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell’ambiente;	s) “inquinamento”: l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell’aria, nell’acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell’ambiente;
	art. 74 comma 2: gg) “inquinante”: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate	t) “inquinante”: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell’Allegato 8 del presente

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>nell' Allegato 8 alla parte terza del presente decreto;</p> <p>art. 74 comma 2: hh) "immissione diretta nelle acque sotterranee": l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;</p> <p>art. 74 comma 2: ii) "obiettivi ambientali": gli obiettivi fissati dal titolo II della parte terza del presente decreto;</p> <p>art. 74 comma 2: ll) "standard di qualità ambientale": la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente;</p>	<p>decreto;</p> <p>u) "immissione diretta nelle acque sotterranee": l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;</p> <p>v) "obiettivi ambientali": gli obiettivi fissati dal titolo II del presente decreto;</p> <p>z) "standard di qualità ambientale": la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente;</p>
<p>modificato del correttivo approvato dal CM del 12/10/06</p>	<p>art. 74 comma 1 ff) "scarico": qualsiasi immissione di acque reflue, nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114;</p> <p>art. 74 comma 1 hh) "scarichi esistenti": gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;</p>	<p><b>3. In relazione, in particolare, al successivo Titolo III, relativo alla disciplina degli scarichi e altre misure di protezione, si intende per:</b></p> <p>a) "scarico": qualsiasi immissione effettuata tramite condotta o altro sistema stabile di collettamento che collega senza soluzioni di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 63;</p> <p>b) "scarichi esistenti": gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
(così modificato dal correttivo approvato dal CM del 12/10/06)	<p>art. 74 c.1 gg) “acque di scarico”: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;</p> <p>art. 74 c.1 g) “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;</p> <p>art. 74 c.1 h) “qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;</p>	<p>c) “acque di scarico”: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;</p> <p>d) “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;</p> <p>e) <b>“acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento;</b></p>
(così modificato dal correttivo approvato dal CM del 12/10/06)	art. 74 c.1 i) “acque reflue urbane”: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;	f) <b>“acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;</b>
(così modificato dal correttivo approvato dal CM del 12/10/06)	<p>art. 74 c.1 n) “agglomerato”: l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale</p> <p>art. 74 c.1 a) “abitante equivalente”: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;</p>	<p>g) “agglomerato”: l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la <b>raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;</b></p> <p>h) “abitante equivalente”: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;;</p>
	art. 74 c.1 ii) “trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un	i) “trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente decreto;</p> <p>art. 74 c.1 ll) "trattamento primario": il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;</p> <p>art. 74 c.1 mm) "trattamento secondario": il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</p> <p>art. 74 c.2 nn) "acque destinate al consumo umano": le acque disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;</p> <p>art. 74 c.2 rr) "controlli delle emissioni": i controlli che comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni</p>	<p>reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del presente decreto;</p> <p>l) "trattamento primario": il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;</p> <p>m) "trattamento secondario": il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 del presente decreto;</p> <p>n) "acque destinate al consumo umano": le acque disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;</p> <p>o) "controlli delle emissioni": i controlli che comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni;</p>
<p>(modificata così dal correttivo approvato dal CM del 12/10/06)</p>	<p><b>art. 74 comma.1 oo) "valore limite di emissione":</b> limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo</p> <p><b>art. 74 comma 2 qq) "valori limite di emissione":</b> la massa espressa in rapporto a determinati parametri</p>	<p>p) "valore limite di emissione": <b>limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
(modificata così dal correttivo approvato dal CM del 12/10/06)	<p>specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente</p> <p>art. 74 c.1 bb) "fanghi": i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;</p> <p>art. 74 c.1 dd) "rete fognaria": un sistema di condotte, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue ed urbane;</p> <p>art. 74 c.1 ee) "fognatura separata": la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;</p> <p>art. 74 c.1 nn) "stabilimento industriale", "stabilimento": tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro</p>	<p><b>sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;</b></p> <p>q) "fanghi": i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;</p> <p>r) "rete fognaria": un sistema di condotte, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue ed urbane;</p> <p>s) "fognatura separata": la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;</p> <p>t) "stabilimento industriale", "stabilimento": tutta l'area sottoposta al controllo di <b>un unico gestore</b>, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;	produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
	art. 74 c.2 uu) "impianto": l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte in uno stabilimento e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento; nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'impianto si identifica nello stabilimento. Nel caso di attività di cui all'Allegato I del predetto decreto, l'impianto si identifica con il complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento.	u) "impianto": l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte in uno stabilimento e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento; nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'impianto si identifica nello stabilimento. Nel caso di attività di cui all'Allegato I del predetto decreto, l'impianto si identifica con il complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento.
	art. 74 c.1 s) "bestiame": tutti gli animali allevati per uso o profitto;	v) "bestiame": tutti gli animali allevati per uso o profitto;
	art 74 c.1 z) "eutrofizzazione": arricchimento delle acque di nutrienti, in particolare modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca una abnorme proliferazione di alghe e/o di forme superiori di vita vegetale, producendo la perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle acque interessate;	z) "eutrofizzazione": arricchimento delle acque di nutrienti, in particolare modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca una abnorme proliferazione di alghe e/o di forme superiori di vita vegetale, producendo la perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle acque interessate;
	art. 74 c.1 t) "composto azotato": qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;	aa) "composto azotato": qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;
	art. 74 c.1 o) "applicazione al terreno": l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interrimento;	bb) "applicazione al terreno": l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interrimento;
	art. 74 c.1 v) "effluente di allevamento": le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;	cc) "effluente di allevamento": le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	art. 74 c.1 p) “utilizzo agronomica”: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;	dd) “utilizzo agronomica”: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;
	art. 74 c.1 pp) “zone vulnerabili”: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.	ee) “zone vulnerabili”: zone di territorio che <b>drenano</b> direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
	art. 74 c.1 aa) “fertilizzante”: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione;	ff) “fertilizzante”: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi gli effluenti di allevamento, <b>nei</b> residui degli allevamenti ittici e <b>nei</b> fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione;
	art. 74 c.1 u) “concimi chimici”: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;	gg) “concimi chimici”: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;
	art. 74 c.1 m) “acque termali”: le acque minerali naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 24 ottobre 2000, n. 323, utilizzate per le finalità consentite dalla stessa legge;	hh) “acque termali”: le acque minerali naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 24 ottobre 2000, n. 323, utilizzate per le finalità consentite dalla stessa legge;
	art. 74 c.1 r) “gestore del servizio idrico integrato”: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato;	ii) “gestore del servizio idrico integrato”: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato;
	art. 74 c.1 q) “autorità d'ambito”: la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;	ll) “autorità d'ambito”: la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	art. 74 c.2 ss) “costi ambientali”: i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente;	mm) “costi ambientali”: i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente;
	art. 74 c.2 t) “costi della risorsa”: i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale;	nn) “costi della risorsa”: i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale;
	art. 74 comma 2: mm) “approccio combinato”: l'insieme dei controlli, da istituire o realizzare, salvo diversa indicazione delle normative di seguito citate, entro il 22 dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi nelle acque superficiali, comprendenti i controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili, quelli sui pertinenti valori limite di emissione e, in caso di impatti diffusi, e quelli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali; tali controlli sono quelli stabiliti:	pp) “approccio combinato”: l'insieme dei controlli, da istituire o realizzare, salvo diversa indicazione delle normative di seguito citate, entro il 22 dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi nelle acque superficiali, comprendenti i controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili, quelli sui pertinenti valori limite di emissione e, in caso di impatti diffusi, e quelli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali; tali controlli sono quelli stabiliti:
	nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;	– nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
	nella parte terza del presente decreto in materia di acque reflue urbane, nitrati provenienti da fonti agricole, sostanze che presentano rischi significativi per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP, aldrin, dieldrin, endrin, HCB, HCBd, cloroformio, tetracloruro di carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e percloroetilene	– nel presente decreto in materia di acque reflue urbane, nitrati provenienti da fonti agricole, sostanze che presentano rischi significativi per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP, aldrin, dieldrin, endrin, HCB, HCBd, cloroformio, tetracloruro di carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e percloroetilene
	art. 74 c.1 c) “acque costiere”: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle	abrogata

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	acque di transizione;	
	art. 74 c.1 l) "acque sotterranee": tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;	abrogata
	art. 74 c.2 a) "acque superficiali": le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;	abrogata
	art. 74 c.2 b) "acque interne": tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;	abrogata
	art. 74 c.2 c) "fiume": un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;	abrogata
	art. 74 c.2 d) "lago": un corpo idrico superficiale interno fermo;	abrogata
	art. 74 c.2 e) "acque di transizione": i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce;	abrogata
	art. 74 c.2 f) "corpo idrico artificiale": un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;	abrogata
	art. 74 c.2 g) "falda acquifera": uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;	abrogata

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	art. 74 c.2 h) “corpo idrico superficiale”: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;	abrogata
	art. 74 c.2 l) “corpo idrico sotterraneo”: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;	abrogata
	art. 74 c.2 m) “bacino idrografico”: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;	abrogata
	art. 74 c.2 n) “sotto-bacino idrografico”: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;	abrogata
	art. 74 c.2 o) “distretto idrografico”: l'area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;	abrogata
	art. 74 c.2 qq) “valori limite di emissione”: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di	abrogata(già abrogata dal correttivo approvato dal CM del 12/10/06)

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;</p> <p>art. 74 c.2 g) "corpo idrico fortemente modificato": un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dall'autorità competente in base alle disposizioni degli articoli 118 e 120;</p>	abrogata
<b>Articolo 75 Competenze</b>		
	<p>1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente sezione:</p> <p>a) lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della salute;</p> <p>b) le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali.</p>	<b>integrato nell'articolo 5</b>
	<p>2. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente oppure inottemperanza ad obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei</p>	<b>integrato nell'articolo 6</b>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. Gli oneri economici connessi all'attività di sostituzione sono a carico dell'ente inadempiente. Restano fermi i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità e le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente, nonché quanto disposto dall'articolo 132.</p>	
	<p>3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.</p>	integrato nell'articolo 5
	<p>4. Con decreto dei Ministri competenti per materia si provvede alla modifica degli Allegati alla parte terza del presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dalla parte terza del presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</p>	integrato nell'articolo 5
	<p>5. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono al Servizio geologico d'Italia – Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione della parte terza del presente decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalità indicate</p>	integrato nell'articolo 8

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Servizio geologico d'Italia – Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio anche per l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti.</p>	
	<p>6. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del presente decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela di cui all'articolo 121.</p>	integrato nell'articolo 8
	<p>7. Le regioni provvedono affinché gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e 77 ed i relativi programmi di misure siano perseguiti nei corpi idrici ricadenti nei bacini idrografici internazionali in attuazione di accordi tra gli stati membri interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali.</p>	integrato nell'articolo 23
	<p>8. Qualora il distretto idrografico superi i confini della comunità europea, lo Stato e le regioni esercitano le proprie competenze adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto in tutto il distretto idrografico.</p>	integrato nell'articolo 23

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<p>9. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della filodepurazione.</p>	<p>integrato nell'articolo 5</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 76</b></p> <p>1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, <del>la parte terza del</del> presente decreto individua gli obiettivi <del>minimi</del> di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.</p> <p>2. L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.</p> <p>3. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.</p> <p>4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui</p>	<p style="text-align: center;"><b>Titolo II Obiettivi di qualità</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo I Obiettivi di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 22 DISPOSIZIONI GENERALI</b></p> <p>1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, <b>il presente decreto individua</b> gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione <b>di cui Capo II</b>, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.</p> <p>2. L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.</p> <p>3. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.</p> <p>4. Mediante il Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo xx, di seguito Piano di tutela, sono adottate</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	all'articolo 121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015:	misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015:
	a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono";	a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali naturali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono" come definito nell'Allegato 1 al presente decreto;
	b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;	b) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici artificiali o fortemente modificati l'obiettivo corrispondente al "buon potenziale ecologico" e al "buono stato chimico" come definiti nell'Allegato 1 del presente decreto;
	c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'articolo 79 gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.	c) siano mantenuti, ove già esistenti, lo stato di qualità ambientale "elevato" o il "massimo potenziale ecologico", come definiti nell'Allegato 1 del presente decreto;
	5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale; l'obbligo di rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.	d) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 al presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.
	6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualità ambientale con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione.	5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale; l'obbligo di rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.
	7. Le regioni possono definire obiettivi di qualità ambientale più elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualità.	6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualità ambientale con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione.
		7. Le regioni possono definire obiettivi di qualità ambientale più elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualità.
		8. Le regioni provvedono affinché gli obiettivi di qualità dei corpi idrici ed i relativi programmi di misura siano

**Art. 75** 7. Le regioni provvedono affinché gli obiettivi di

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>qualità di cui agli articoli 76 e 77 ed i relativi programmi di misure siano perseguiti nei corpi idrici ricadenti nei bacini idrografici internazionali in attuazione di accordi tra gli stati membri interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali.</p> <p><b>art. 75</b> 8. Qualora il distretto idrografico superi i confini della Comunità europea, lo Stato e le regioni esercitano le proprie competenze adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto in tutto il distretto idrografico.</p>		<p>dei corpi idrici ed i relativi programmi di misure siano perseguiti nei corpi idrici ricadenti nei bacini idrografici internazionali in attuazione di accordi tra gli stati membri interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali.</p> <p>9. Qualora il distretto idrografico superi i confini della Comunità europea, lo Stato e le regioni esercitano le proprie competenze adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di qualità dei corpi idrici in tutto il distretto idrografico.</p>
<p><b>Articolo 77</b></p> <p>1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle Autorità di bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici</p>		<p><b>ARTICOLO 23 INDIVIDUAZIONE E PERSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO DI QUALITÀ AMBIENTALE.</b></p> <p>1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente decreto, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 77 e 80 le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'Allegato 1 del presente decreto. <b>In sede di prima attuazione sono valide le determinazioni assunte dalle regioni in base a quanto indicato dall'allegato 1 del dlgs, 11 maggio 1999 n. 152.</b></p> <p>2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo xx, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle Autorità di distretto, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.	l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
	3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di "sufficiente" di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.	3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono", entro il <b>31 dicembre 2010</b> ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di "sufficiente" di cui all'Allegato 1 al presente decreto.
	4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite.	4. Le acque ricadenti nelle aree protette di cui all'Allegato 9 al presente decreto devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 al presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite.
	5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:	5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei Piani di tutela e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:
	a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo idrico, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:	a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo idrico, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:
	1) sull'ambiente in senso ampio;	1) sull'ambiente in senso ampio;
	2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto;	2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto;
	3) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione;	3) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione;
	4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo;	4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo;
	5) su altre attività sostenibili di sviluppo umano	5) su altre attività sostenibili di sviluppo umano

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>ugualmente importanti;</p> <p>b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possono, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.</p> <p>6. Le regioni possono motivatamente stabilire termini diversi per i corpi idrici che presentano condizioni tali da non consentire il raggiungimento dello stato di "buono" entro il 22 dicembre 2015, nel rispetto di quanto stabilito al comma 9 e purché sussista almeno uno dei seguenti motivi:</p> <p>a) la portata dei miglioramenti necessari può essere attuata, per motivi di realizzabilità tecnica, solo in fasi che superano il periodo stabilito;</p> <p>b) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionatamente costoso;</p> <p>c) le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti.</p> <p>7. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di qualità ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra almeno una delle condizioni seguenti:</p>	<p>ugualmente importanti;</p> <p>b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possono, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.</p> <p>6. <b>A condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato delle relative acque</b>, le regioni possono motivatamente stabilire termini diversi per i corpi idrici che presentano condizioni tali da non consentire il raggiungimento dello stato di "buono" entro il 22 dicembre 2015, nel rispetto di quanto stabilito al comma 9 e purché sussista almeno uno dei seguenti motivi:</p> <p>a) la portata dei miglioramenti necessari può essere attuata, per motivi di realizzabilità tecnica, solo in fasi che superano il periodo stabilito;</p> <p>b) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionatamente costoso;</p> <p>c) le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti.</p> <p><b>Le proroghe dei termini di cui al presente comma non devono superare il periodo corrispondente a un ulteriore aggiornamenti del Piano di tutela, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo.</b></p> <p>7. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di qualità ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra almeno una delle condizioni seguenti:</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>a) il corpo idrico ha subito, in conseguenza dell'attività umana, gravi ripercussioni che rendono manifestamente impossibile o economicamente insostenibile un significativo miglioramento dello stato qualitativo;</p> <p>b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto non è perseguibile a causa della natura litologica ovvero geomorfologica del bacino di appartenenza.</p> <p>8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché essi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 7, purché non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico.</p> <p>9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonché le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.</p> <p>10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non dà luogo a una violazione delle prescrizioni della parte terza del presente decreto, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:</p>	<p>a) il corpo idrico ha subito, in conseguenza dell'attività umana, gravi ripercussioni che rendono manifestamente impossibile o economicamente insostenibile un significativo miglioramento dello stato qualitativo;</p> <p>b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto non è perseguibile a causa della natura litologica ovvero geomorfologica del bacino di appartenenza.</p> <p>8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 6, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché essi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 6, purché non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente decreto in altri corpi idrici significativi compresi nello stesso bacino idrografico.</p> <p>9. Nei casi previsti dai commi 5 e 6, i Piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonché le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.</p> <p>10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non dà luogo a una violazione delle prescrizioni del presente decreto, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<p>a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla circostanza;</p> <p>b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti eventi possono essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;</p> <p>c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in questione;</p> <p>d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all'articolo 76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;</p> <p>e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela.</p>	<p>a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 73 ed al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla circostanza;</p> <p>b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti eventi possono essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;</p> <p>c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in questione;</p> <p>d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui al comma 5 del presente articolo, venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;</p> <p>e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 78</b></p> <p>.1. Ai fini della tutela delle acque superficiali dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose, i corpi idrici significativi di cui all'articolo 76 devono essere conformi entro il 31 dicembre 2008 agli standard di qualità riportati alla Tabella 1/A dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, la cui disciplina sostituisce ad ogni effetto quella di cui al decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 24 STANDARD DI QUALITÀ PER L'AMBIENTE ACQUATICO.</b></p> <p>1. Ai fini della tutela delle acque superficiali dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose, i corpi idrici significativi di cui all'articolo 23 devono essere conformi entro il 31 dicembre 2008 agli standard di qualità riportati alla Tabella 1/A dell'Allegato 1 alla presente decreto. la cui disciplina sostituisce ad ogni effetto quella di cui al decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<p>2. I Piani di tutela delle acque di cui all'articolo 121 contengono gli strumenti per il conseguimento degli standard di cui al comma 1, anche ai fini della gestione dei fanghi derivanti dagli impianti di depurazione e dalla disciplina degli scarichi.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio viene data attuazione al disposto dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE entro il 31 dicembre 2015. Entro gli stessi termini le acque a specifica destinazione di cui all'articolo 79 devono essere conformi agli standard dettati dal medesimo decreto.</p>	<p>2. I Piani di tutela contengono le misure per il conseguimento degli standard di cui al comma 1, anche ai fini della gestione dei fanghi derivanti dagli impianti di depurazione e della disciplina degli scarichi.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è data attuazione al disposto dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE entro il 31 dicembre 2015. Entro gli stessi termini le acque a specifica destinazione di cui all'articolo 26 devono essere conformi agli standard dettati dal medesimo decreto.</p>
	<p><b>Art.79. Obiettivo di qualità per specifica destinazione.</b></p> <p>1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:</p> <p>a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;</p> <p>b) le acque destinate alla balneazione;</p> <p>c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;</p> <p>d) le acque destinate alla vita dei molluschi.</p> <p>2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 76, commi 4 e 5, per le acque indicate al comma 1, è perseguito, per ciascun uso, l'obiettivo di qualità per specifica destinazione stabilito nell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, fatta eccezione per le acque di balneazione.</p> <p>3. Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico, stabiliscono programmi, che vengono</p>	<p><b>ARTICOLO 25 OBIETTIVO DI QUALITÀ PER SPECIFICA DESTINAZIONE.</b></p> <p>1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:</p> <p>a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;</p> <p>b) le acque destinate alla balneazione;</p> <p>c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;</p> <p>d) le acque destinate alla vita dei molluschi.</p> <p>2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo xx, commi 4 e 5, per le acque di cui al comma 1, è perseguito, per ciascun uso, l'obiettivo di qualità per specifica destinazione stabilito nell'Allegato 2 alla presente decreto, fatta eccezione per le acque di balneazione.</p> <p>3. Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico, stabiliscono programmi, che vengono</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<p>recepiti nel Piano di tutela, per mantenere o adeguare la qualità delle acque di cui al comma 1 all'obiettivo di qualità per specifica destinazione. Le regioni predispongono apposito elenco aggiornato periodicamente delle acque di cui al comma 1.</p>	<p>recepiti nel Piano di tutela, per mantenere o adeguare la qualità delle acque di cui al comma 1 all'obiettivo di qualità per specifica destinazione. Le regioni predispongono un apposito elenco delle acque di cui al comma 1, che provvedono ad aggiornare periodicamente.</p>
	<p><b>Articolo 80</b></p>	<p><b>Capo II - Acque a specifica destinazione</b></p>
	<p><b>Articolo 80</b></p>	<p><b>ARTICOLO 26 ACQUE SUPERFICIALI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE.</b></p>
	<p>1. Le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie A1, A2 e A3, secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai trattamenti seguenti:</p> <p>a) Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;</p> <p>b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;</p> <p>c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione.</p> <p>3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e alla classificazione delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della salute, che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea.</p> <p>4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della</p>	<p>1. Le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie A1, A2 e A3, secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 al presente decreto.</p> <p>2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai trattamenti seguenti:</p> <p>a) Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;</p> <p>b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;</p> <p>c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione.</p> <p>3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e alla classificazione delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della salute, che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea.</p> <p>4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<p>categoria A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate al consumo umano.</p> <p style="text-align: center;"><b>ART .81.</b></p> <p>1. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto:</p> <p>a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;</p> <p>b) limitatamente ai parametri contraddistinti nell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto Tabella 1/A dal simbolo (o), qualora ricorrano circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni geografiche particolari;</p> <p>c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune sostanze con superamento dei valori fissati per le categorie A1, A2 e A3;</p> <p>d) nel caso di laghi che abbiano una profondità non superiore ai 20 metri, che per rinnovare le loro acque impieghino più di un anno e nel cui specchio non defluiscono acque di scarico, limitatamente ai parametri contraddistinti nell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, Tabella 1/A da un asterisco (*).</p> <p>2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne derivi concreto pericolo per la salute pubblica.</p>	<p>categoria A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate al consumo umano.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 27 DEROGHE.</b></p> <p>1. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 al presente decreto:</p> <p>a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;</p> <p>b) limitatamente ai parametri contraddistinti dal simbolo (o) nella Tabella 1/A dell'Allegato 2 al presente decreto, qualora ricorrano circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni geografiche particolari;</p> <p>c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune sostanze con superamento dei valori fissati per le categorie A1, A2 e A3;</p> <p>d) nel caso di laghi che abbiano una profondità non superiore ai 20 metri, che per rinnovare le loro acque impieghino più di un anno e nel cui specchio non defluiscono acque di scarico, limitatamente ai parametri contraddistinti da un asterisco (*) nella Tabella 1/A dell'Allegato 2 al presente decreto.</p> <p>2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne derivi concreto pericolo per la salute pubblica.</p>

**D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale**

**D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale**

**Proposta**

**art. 82**

1. Fatte salve le disposizioni per le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni, all'interno del distretto idrografico di appartenenza, individuano:

a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono in media oltre 10 m<sup>3</sup> al giorno o servono più di 50 persone, e

b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.

2. L'autorità competente provvede al monitoraggio, a norma dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, dei corpi idrici che forniscono in media oltre 100 m<sup>3</sup> al giorno.

3. Per i corpi idrici di cui al comma 1 deve essere conseguito l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti.

**art. 83.**

1. Le acque destinate alla balneazione devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.

2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi del decreto di cui al comma 1, le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro l'inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto e, successivamente, con periodicità annuale prima dell'inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilità ed alle misure che intendono adottare, secondo le modalità

**ARTICOLO 28 ACQUE UTILIZZATE PER L'ESTRAZIONE DI ACQUA POTABILE.**

1. Fatte salve le disposizioni per le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni, all'interno del distretto idrografico di appartenenza, individuano:

a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono in media oltre 10 m<sup>3</sup> al giorno o servono più di 50 persone;

b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.

2. L'autorità competente provvede al monitoraggio, a norma dell'Allegato 1 alla presente decreto, dei corpi idrici che forniscono in media oltre 100 m<sup>3</sup> al giorno.

3. Per i corpi idrici di cui al comma 2 deve essere conseguito l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 74 e seguenti.

**ARTICOLO 29 ACQUE DI BALNEAZIONE.**

1. Le acque destinate alla balneazione devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.

2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi del decreto di cui al comma 1, le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro l'inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, con periodicità annuale prima dell'inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilità ed alle misure che intendono adottare, secondo le modalità

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	indicate dal decreto di cui all'articolo 75, comma 6.	indicate dal decreto di cui all'articolo 58, comma 5.
	<b>art. 84</b>	<b>ARTICOLO 30 ACQUE DOLCI IDONEE ALLA VITA DEI PESCI.</b>
	<p>. 1. Le regioni effettuano la designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci. Ai fini di tale designazione sono privilegiati:</p> <p>a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato nonché di parchi e riserve naturali regionali;</p> <p>b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici, situati nei predetti ambiti territoriali;</p> <p>c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate "di importanza internazionale" ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, sulla protezione delle zone umide, nonché quelle comprese nelle "oasi di protezione della fauna", istituite dalle regioni e province autonome ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157;</p> <p>d) le acque dolci superficiali che, ancorché non comprese nelle precedenti categorie, presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o vegetali rare o in via di estinzione, oppure in quanto sede di complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica che presentino un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica</p>	<p>1. Le regioni effettuano la designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci. Ai fini di tale designazione sono privilegiati:</p> <p>a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato nonché di parchi e riserve naturali regionali;</p> <p>b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici, situati nei predetti ambiti territoriali;</p> <p>c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate "di importanza internazionale" ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, sulla protezione delle zone umide, nonché quelle comprese nelle "oasi di protezione della fauna", istituite dalle regioni e province autonome ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157;</p> <p>d) le acque dolci superficiali che, ancorché non comprese nelle precedenti categorie, presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o vegetali rare o in via di estinzione, oppure in quanto sede di complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica che presentino un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica</p>
	2. Le regioni, entro quindici mesi dalla designazione, classificano le acque dolci superficiali che presentino valori dei parametri di qualità conformi con quelli imperativi previsti dalla Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla	2. Le regioni, entro quindici mesi dalla designazione, classificano le acque dolci superficiali che presentino valori dei parametri di qualità conformi con quelli imperativi previsti dalla Tabella 1/B dell'Allegato 2 al

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	parte terza del presente decreto come acque dolci "salmonicole" o "ciprinicole".	presente decreto come acque dolci "salmonicole" o "ciprinicole".
	3. La designazione e la classificazione di cui ai commi 1 e 2 devono essere gradualmente estese sino a coprire l'intero corpo idrico, ferma restando la possibilità di designare e classificare, nell'ambito del medesimo, alcuni tratti come "acqua salmonicola" e alcuni tratti come "acqua ciprinicola". La designazione e la classificazione sono sottoposte a revisione in relazione ad elementi imprevisi o sopravvenuti.	3. La designazione e la classificazione di cui ai commi 1 e 2 devono essere gradualmente estese sino a coprire l'intero corpo idrico, ferma restando la possibilità di designare e classificare, nell'ambito del medesimo, alcuni tratti come "acqua salmonicola" e alcuni tratti come "acqua ciprinicola". La designazione e la classificazione sono sottoposte a revisione in relazione ad elementi imprevisi o sopravvenuti.
	4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Giunta provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.	4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, le autorità competenti adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
	5. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo e degli articoli 85 e 86 le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento dei liquami e di acque reflue industriali.	5. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo e degli articoli 82 e 83 le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento dei liquami e di acque reflue industriali.
	<b>art. 85.</b>	<b>ARTICOLO 31 ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE IDONEE ALLA VITA DEI PESCI.</b>
	1. Le acque designate e classificate ai sensi dell'articolo 84 si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto.	1. Le acque designate e classificate ai sensi dell'articolo 84 si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 del presente decreto.
	2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o più valori dei parametri riportati nella Tabella 1/B	2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o più valori dei parametri riportati nella Tabella 1/B

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<p>dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi, e propongono all'autorità competente le misure appropriate.</p> <p>3. Ai fini di una più completa valutazione delle qualità delle acque, le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate.</p>	<p>dell'Allegato 2 alla presente, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi, e propongono all'autorità competente le misure appropriate.</p> <p>3. Ai fini di una più completa valutazione delle qualità delle acque, le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate.</p>
	<p><b>art 86</b></p>	<p><b>ARTICOLO 32 DEROGHE.</b></p>
	<p>1. Per le acque dolci superficiali designate o classificate per essere idonee alla vita dei pesci, le regioni possono derogare al rispetto dei parametri indicati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto con il simbolo (o) in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche e, quanto al rispetto dei parametri riportati nella medesima Tabella, in caso di arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo.</p>	<p>1. Per le acque dolci superficiali designate o classificate per essere idonee alla vita dei pesci, le regioni possono derogare al rispetto dei parametri indicati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 al presente decreto con il simbolo (o) in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche e, quanto al rispetto dei parametri riportati nella medesima Tabella, in caso di arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo.</p>
	<p><b>art 87</b></p>	<p><b>ARTICOLO 33 ACQUE DESTINATE ALLA VITA DEI MOLLUSCHI.</b></p>
	<p>1. Le regioni, <del>d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali,</del> designano, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo.</p>	<p>1. Le regioni <b>designano, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di</b> molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo.</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<p>2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla revisione delle designazioni già effettuate, in funzione dell'esistenza di elementi imprevisi al momento della designazione.</p> <p>3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta provinciale e il Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.</p>	<p>2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla revisione delle designazioni già effettuate, in funzione dell'esistenza di elementi imprevisi al momento della designazione.</p> <p>3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi, le autorità competenti adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.</p>
	<p><b>Art. 88. Accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi.</b></p> <p>1. Le acque designate ai sensi dell'articolo 87 devono rispondere ai requisiti di qualità di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto. In caso contrario, le regioni stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento.</p> <p>2. Se da un campionamento risulta che uno o più valori dei parametri di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto non sono rispettati, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure appropriate.</p>	<p><b>ARTICOLO 34 ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE ALLA VITA DEI MOLLUSCHI.</b></p> <p>1. Le acque designate ai sensi dell'articolo 34 devono rispondere ai requisiti di qualità di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 al presente decreto. In caso contrario, le regioni stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento.</p> <p>2. Se da un campionamento risulta che uno o più valori dei parametri di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 al presente decreto non sono rispettati, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure appropriate.</p>
	<p><b>Art. 89</b></p> <p>1. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le regioni possono derogare ai requisiti di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto in caso di condizioni meteorologiche o geomorfologiche</p>	<p><b>ARTICOLO 35 DEROGHE.</b></p> <p>1. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le regioni possono derogare ai requisiti di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 al presente decreto in caso di condizioni meteorologiche o geomorfologiche eccezionali.</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	eccezionali.	meteorologiche o geomorfologiche eccezionali.
	<b>Art. 90</b>	<b>ARTICOLO 36 NORME SANITARIE.</b>
	1. Le attività di cui agli articoli 87, 88 e 89 lasciano impregiudicata l'attuazione delle norme sanitarie relative alla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530.	1. Le attività di cui agli articoli 34, 35 e 36 lasciano impregiudicata l'attuazione delle norme sanitarie relative alla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530.
		<b>Titolo III Tutela dei corpi idrici</b>
		<b>Capo I Aree richiedenti specifiche misure per il risanamento e la prevenzione dall'inquinamento</b>
	<b>ART 91</b>	<b>ARTICOLO 37 AREE SENSIBILI.</b>
	1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dell'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto. Sono comunque aree sensibili: a) i laghi di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto, nonché i corsi d'acqua a esse afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa; b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piailassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po; c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; d) le aree costiere dell'Adriatico Nord-Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10	1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri di cui all'Allegato 6 al presente decreto. Sono comunque aree sensibili quelle indicate nel medesimo allegato.

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>chilometri dalla linea di costa;</p> <p>e) il lago di Garda e il lago d'Idro;</p> <p>f) i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale e Ticino;</p> <p>g) il fiume Arno a valle di Firenze e i relativi affluenti;</p> <p>h) il golfo di Castellammare in Sicilia;</p> <p>i) le acque costiere dell'Adriatico settentrionale.</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto individua con proprio decreto ulteriori aree sensibili identificate secondo i criteri di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia.</p> <p>4. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita l'Autorità di bacino, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuare all'interno delle aree indicate nel comma 2 i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.</p> <p>5. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita l'Autorità di bacino, delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.</p> <p>6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con proprio decreto, da emanare ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, alla riedificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree</p>	<p><b>Abrogato</b></p> <p><b>entra in conflitto con il comma 3. e si sovrappone al comma 6</b></p> <p>2. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia.</p> <p>3. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita l'Autorità di distretto, <b>provvedono a designare ogni quattro anni ulteriori aree sensibili</b> ovvero individuare all'interno delle aree indicate nel comma 1 i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.</p> <p>4. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita l'Autorità di distretto, delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.</p> <p>5. Il Ministro dell'ambiente e <b>della tutela del territorio provvede con proprio decreto, in caso di accertata inadempienza delle regioni a quanto previsto dal comma 4, alla ridefinizione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini</b> drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili.</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	sensibili.	all'inquinamento delle aree sensibili.
	7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 2, 4, e 6 devono soddisfare i requisiti dell'articolo 106 entro sette anni dall'identificazione.	6. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 3 e 5 devono soddisfare i requisiti dell'articolo xx entro sette anni dalla identificazione.
	8. Gli scarichi recapitanti nei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili di cui ai commi 2 e 6 sono assoggettate alle disposizioni di cui all'articolo 106.	<b>abrogato</b>
<b>art.92</b>		<b>ARTICOLO 38 ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.</b>
	1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto.	1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto.
	2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto.	2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree elencate nell'Allegato 7/A-III al presente <b>decreto</b> .
	3. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, dopo quattro anni da tale data il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, può modificare i criteri di cui al comma 1.	<b>abrogato</b>
	4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati disponibili e tenendo conto delle indicazioni stabilite nell'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto, le regioni, sentite le Autorità di bacino, possono individuare ulteriori zone vulnerabili oppure, all'interno delle zone indicate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto, le parti che non costituiscono zone vulnerabili.	3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente parte terza, sulla base dei dati disponibili e tenendo conto delle indicazioni stabilite nell'Allegato 7/A-I al presente decreto, le regioni, sentite le Autorità di distretto, possono individuare ulteriori zone vulnerabili oppure, all'interno delle zone indicate nell'Allegato 7/A-III al presente <b>decreto</b> , le parti che non costituiscono zone vulnerabili.

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>5. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisi al momento della precedente designazione, almeno ogni quattro anni le regioni, sentite le Autorità di bacino, possono rivedere o completare le designazioni delle zone vulnerabili. A tal fine le regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto, nonché riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.</p> <p>6. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 4 e 5 devono essere attuati i programmi di azione di cui al comma 7, nonché le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999.</p> <p>7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 4, ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di cui al comma 5, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all'Allegato 7/A-IV alla parte terza del presente decreto, definiscono, o rivedono se già posti in essere, i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro attuazione nell'anno successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 4 e nei successivi quattro anni per le zone di cui al comma 5.</p>	<p>4. Per tener conto di cambiamenti o di fattori imprevisi al momento della precedente designazione, almeno ogni quattro anni le regioni, sentite le Autorità di <b>distretto</b>, possono rivedere o completare le designazioni delle zone vulnerabili. A tal fine le regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato 7/A-I al presente decreto, nonché riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.</p> <p>5. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 3 e 4 devono essere attuati i programmi di azione di cui al comma 6, nonché le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999.</p> <p>6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 3, ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di cui al comma 4, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all'Allegato 7/A-IV <b>al presente decreto</b>, definiscono o rivedono, se già posti in essere, i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro attuazione nell'anno successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 3 e nei successivi quattro anni per le zone di cui al comma 4.</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<p>8. Le regioni provvedono, inoltre, a:</p> <p>a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice di buona pratica agricola, stabilendone le modalità di applicazione;</p> <p>b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione degli agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;</p> <p>c) elaborare ed applicare, entro quattro anni a decorrere dalla definizione o revisione dei programmi di cui al comma 7, i necessari strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti;</p> <p>ove necessario, modificare o integrare tali programmi individuando, tra le ulteriori misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione delle misure stesse.</p> <p>9. Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione, i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le revisioni effettuate sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 75, comma 6. Al Ministero per le politiche agricole e forestali è data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona pratica agricola di cui al comma 8, lettera a), nonché degli interventi di formazione e informazione.</p> <p>10. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque è raccomandata l'applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle zone vulnerabili.</p>	<p>7. Le regioni provvedono, inoltre, a:</p> <p>a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice di buona pratica agricola, stabilendone le modalità di applicazione;</p> <p>b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione degli agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;</p> <p>c) elaborare ed applicare, entro quattro anni a decorrere dalla definizione o revisione dei programmi di cui al comma 6, i necessari strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti;</p> <p>d) ove necessario, modificare o integrare tali programmi individuando, tra le ulteriori misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione delle misure stesse.</p> <p>8. Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione, i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le revisioni effettuate sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 58, comma 5. Al Ministero per le politiche agricole e forestali è data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona pratica agricola di cui al comma 7, lettera a), nonché degli interventi di formazione e informazione.</p> <p>9. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque è raccomandata l'applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle zone vulnerabili.</p>
	<b>Art. 93</b>	<b>ARTICOLO 39 ZONE VULNERABILI DA PRODOTTI</b>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
		<b>FITOSANITARI</b>
	<p>1. Con le modalità previste dall'articolo 92, e sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 7/B alla parte terza del presente decreto, le regioni identificano le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 21, del <a href="#">decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194</a>, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.</p>	<p>1. Con le modalità previste dall'articolo 89, e sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 7/B al presente decreto, le regioni identificano le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.</p>
	<b>Art. 94</b>	<b>ARTICOLO 40 AREE DI SALVAGUARDIA E ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.</b>
	<p>1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.</p> <p>2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.</p> <p>3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere</p>	<p>1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano, sulla base dell'accordo del 12 dicembre 2002, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 3 gennaio 2003 n. 2, le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.</p> <p>2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.</p> <p>3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.</p> <p>4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <p>a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;</p> <p>b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;</p> <p>c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;</p> <p>d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.</p> <p>e) aree cimiteriali;</p> <p>f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;</p> <p>g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;</p> <p>h) gestione di rifiuti;</p> <p>i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche</p>	<p>adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.</p> <p>4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <p>a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;</p> <p>b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;</p> <p>c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;</p> <p>d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.</p> <p>e) aree cimiteriali;</p> <p>f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;</p> <p>g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;</p> <p>h) gestione di rifiuti;</p> <p>i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>pericolose e sostanze radioattive;</p> <p>l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;</p> <p>m) pozzi perdenti;</p> <p>n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.</p> <p>5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:</p> <p>a) fognature;</p> <p>b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;</p> <p>c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;</p> <p>d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.</p> <p>6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.</p> <p>7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli</p>	<p>pericolose e sostanze radioattive;</p> <p>l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;</p> <p>m) pozzi perdenti;</p> <p>n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta</p> <p>5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4 preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente parte terza, le regioni disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:</p> <p>a) fognature;</p> <p>b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;</p> <p>c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;</p> <p>d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.</p> <p>6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonom della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.</p> <p>7. Le regioni adottano misure di tutela e gestione delle zone di protezione relative alla destinazione del territorio interessato e alle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p style="text-align: center;"><b>Art. 163</b></p> <p>1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.</p> <p>Art. 163 2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.</p>	<p>insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.</p> <p>8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:</p> <p>a) aree di ricarica della falda;</p> <p>b) emergenze naturali ed artificiali della falda;</p> <p>c) zone di riserva.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 95 pianificazione del bilancio idrico</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 96 modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775</b></p>	<p>comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore, nonché misure atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente idoneo.</p> <p>8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, ivi comprese quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni delimitano le zone di protezione e individuano all'interno delle medesime:</p> <p>a) le aree di ricarica della falda;</p> <p>b) le emergenze naturali ed artificiali della falda;</p> <p>c) le zone di riserva.</p> <p>9. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.</p> <p>10. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.</p> <p><a href="#">articolo spostato al titolo IV</a></p> <p><a href="#">articolo spostato al titolo IV</a></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<b>Articolo 97 acque minerali naturali e di sorgenti</b>	<a href="#">articolo spostato al titolo IV</a>
	<b>Articolo 98 risparmio idrico</b>	<a href="#">articolo spostato al titolo IV</a>
	<b>Articolo 99 riutilizzo dell'acqua</b>	<a href="#">articolo spostato al titolo IV</a>
<b>Capo II - Disciplina degli scarichi</b>		
<b>Art. 100</b>		
	<p>1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.</p> <p>2. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare:</p> <p>a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;</p> <p>b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;</p> <p>c) della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.</p> <p>3. Per insediamenti, installazioni o edifici <del>isolati</del> che producono acque reflue domestiche la regione</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 41 RETI FOGNARIE.</b></p> <p>1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.</p> <p>2. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare:</p> <p>a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;</p> <p>b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;</p> <p>c) della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.</p> <p>3. Per insediamenti, installazioni o edifici che <b>scaricano</b> acque reflue domestiche non racconitate in reti fognarie la</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<p>producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.</p>	<p>acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.</p>
	<p><b>Art. 101</b></p>	<p><b>ARTICOLO 42 CRITERI GENERALI DELLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI.</b></p>
	<p>1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.</p>	<p>1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 al presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.</p>
	<p>2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:</p>	<p>2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 al presente decreto:</p>
	<p>a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;</p>	<p>a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;</p>
	<p>b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;</p>	<p>b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p>Nel II correttivo era stata eliminata la parola "puo" SI ritiene vada reintrodotta</p>	<p>c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;</p> <p>d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.</p> <p>3. Tutti gli scarichi, <del>ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e)</del>, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.</p> <p>4. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.</p> <p>5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascuno stabilimento.</p>	<p>c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;</p> <p>d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.</p> <p>3. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo xx, comma 4, va effettuato subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.</p> <p>4. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 al presente decreto subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.</p> <p>5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione, <b>può prescrivere</b> che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascuno stabilimento.</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.</p> <p>7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:</p> <p>a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;</p> <p>b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</p> <p>c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;</p> <p>d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una</p>	<p>6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.</p> <p>7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:</p> <p>a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno o alla silvicoltura;</p> <p><b>verificare vicenda del decreto ministeriale di aprile 2006</b></p> <p>b) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e da imprese dedite ad allevamento di bestiame che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;</p> <p>c) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;</p> <p>f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.</p> <p>e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;</p> <p>8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti le informazioni relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 5.</p> <p>9. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due anni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali, una relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 75, comma 5.</p> <p>10. Le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque</p>	<p>densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;</p> <p>d) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore;</p> <p>e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.</p> <p>8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio <b>e del mare, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) le informazioni relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalità di cui all'articolo previste dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del .. n. .</b></p> <p>9 Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due anni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali, una relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 75, comma</p> <p>10. Le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.	delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.
	<p style="text-align: center;"><b>102. Scarichi di acque termali.</b></p> <p>1. Per le acque termali che presentano all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite con caratteristiche qualitative non superiori rispetto a quelle prelevate ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del 10 per cento, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>2. Gli scarichi termali sono ammessi, fatta salva la disciplina delle autorizzazioni adottata dalle regioni ai sensi dell'articolo 124, comma 5:</p> <p>a) in corpi idrici superficiali, purché la loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute ed all'ambiente;</p> <p>b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche;</p> <p>c) in reti fognarie, purché vengano osservati i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato e vengano autorizzati dalle Autorità di ambito;</p> <p>d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 43 SCARICHI DI ACQUE TERMALI.</b></p> <p>1. Per le acque termali che presentano all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite con caratteristiche qualitative non peggiori rispetto a quelle prelevate ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del 10 per cento, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 al presente decreto.</p> <p>2. Gli scarichi termali sono ammessi, fatta salva la disciplina delle autorizzazioni adottata dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 3:</p> <p>a) in corpi idrici superficiali, purché la loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute ed all'ambiente;</p> <p>b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche;</p> <p>c) in reti fognarie, purché vengano osservati i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato e vengano autorizzati <b>????</b>;</p> <p>d) in reti fognarie separate previste per le acque meteoriche.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>103. Scarichi sul suolo.</b></p> <p>1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 44 SCARICHI SUL SUOLO.</b></p> <p>1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</p>

da discutere

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	del sottosuolo, fatta eccezione:	del sottosuolo, fatta eccezione:
	a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;	a) per i casi previsti dall'articolo 42, comma 3 e dall'articolo 44, comma 2, lettera b);
	b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;	b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
	c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;	c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 93, comma 2 e, nelle more della definizione degli stessi, ai valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 al presente decreto;
	d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;	d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
	e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;	e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.
	f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.	f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.
	2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.	abrogato

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 104. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.</b></p> <p>1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle attività produttive per i giacimenti a mare ed anche con le regioni per i giacimenti a terra, può altresì autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le</p>	<p>2. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2 dell'Allegato 5, Parte B al presente decreto.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 45 SCARICHI NEL SOTTOSUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE.</b></p> <p>1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva finalizzata anche alla verifica dell'assenza di sostanze estranee e della temperatura dell'acqua di scarico, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, delle acque utilizzate per il lavaggio e la selezione di inerti, delle acque associate alla costruzione o alla manutenzione di opere di ingegneria civile, nonché di quelle provenienti dagli impianti di scambio termico.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, <b>il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i giacimenti a mare e le regioni per i giacimenti a terra, possono altresì autorizzare</b> lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<p>acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.</p> <p>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</p> <p>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/1. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</p> <p>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</p> <p>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante</p>	<p>possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.</p> <p>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</p> <p>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/1. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 3.</p> <p>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 4 e 6, per i seguenti casi:</p> <p>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	dall'estrazione di idrocarburi;	dall'estrazione di idrocarburi;
	b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.	b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.
	7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque per gli ecosistemi acquatici.	7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 4 e 5 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque per gli ecosistemi acquatici.
	8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.	<b>abrogato</b>
	<b>Articolo 105. Scarichi in acque superficiali.</b>	<b>ARTICOLO 46 SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI.</b>
	1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.	1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo <a href="#">43</a> , commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.
	2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.	2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 al presente decreto.
	3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni	3. Gli scarichi di acque reflue urbane diversi da quelli di cui al comma 2 sono sottoposti ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<p>dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì, i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2,</p> <p>5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità.</p> <p>6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone d'alta montagna, <del>essia-</del> al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare, dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3, purché appositi studi comprovino che i suddetti scarichi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente,</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 106. Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili.</b></p> <p>1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 101, commi 1 e 2, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall'articolo 105, comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque</p>	<p>con le indicazioni dell'Allegato 5 al presente decreto e devono rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2.</p> <p>4. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto al comma 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità.</p> <p>5. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone d'alta montagna, al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare, dove a causa delle basse temperature è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 47 SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE IN CORPI IDRICI RICADENTI IN AREE SENSIBILI.</b></p> <p>1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 43, commi 1 e 2, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall'articolo 47, comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell'Allegato 5 al presente decreto.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<p>reflue urbane è pari almeno al settantacinque per cento per il fosforo totale oppure per almeno il settantacinque per cento per l'azoto totale.</p> <p>3. Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori.</p>	<p>reflue urbane è pari almeno al settantacinque per cento per il fosforo totale oppure per almeno il settantacinque per cento per l'azoto totale.</p> <p>3. Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 107. Scarichi in reti fognarie.</b></p> <p>1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.</p> <p>2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente.</p> <p>3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi civili, trattati mediante l'installazione, preventivamente comunicata all'ente gestore del servizio idrico integrato, di apparecchi dissinatori di rifiuti</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 48 SCARICHI IN RETI FOGNARIE.</b></p> <p>1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 al presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'Autorità d'ambito competente in base alla caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2.</p> <p>2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente.</p> <p>3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.</p> <p>4 L'eventuale immissione i fognatura dei rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi civili, trattati mediante di apparecchi</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	idrico integrato, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte del gestore del servizio idrico integrato che è responsabile del corretto funzionamento del sistema.	dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, è ammessa purchè l'installazione di tali dissipatori, sia preventivamente comunicata all'ente gestore del servizio idrico integrato che effettua una verifica tecnica degli impianti e delle reti e il loro utilizzo sia autorizzato dell'Autorità d'ambito:
	3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni. 147. Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.	abrogato
	4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.	abrogato
	<b>108. Scarichi di sostanze pericolose.</b>	<b>ARTICOLO 49 SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE.</b>
	1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevanza consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del	1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 al presente decreto e nei cui scarichi sia accertata la <a href="#">presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza consentiti dalle metodiche di rilevamento di cui al punto 4 dell'Allegato 5 al presente decreto.</a>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
comma modificato così dal secondo correttivo	<p>punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione <del>può fissare</del>, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.</p> <p>3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del <a href="#">decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59</a>. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.</p> <p>4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3.</p>	<p>2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio <a href="#">dell'autorizzazione fissa</a>, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2 impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2.</p> <p>3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 49 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.</p> <p>4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 al presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 2.3. dell'Allegato 5 al presente decreto.</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.	punto 2.3. dell'Allegato 5 al presente decreto.
	<p>5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della Tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.</p> <p>Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla Tabella 5 del medesimo Allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato, in sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.</p>	<p>5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 al presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della Tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.</p> <p>6. Qualora, come nel caso dell'articolo 51, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi.</p>
	6. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.	7. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 al presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.
	<b>ARTICOLO 109 IMMERSIONE IN MARE</b>	<b>Articolo spostato al successivo CAPO III</b>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<b>DI .....</b>	(art. 59)
	<b>Articolo 110</b>	Articolo spostato al successivo CAPO III (art. 60)
	<b>Articolo 111</b>	Articolo spostato al successivo CAPO III (art. 61)
	<b>Articolo 112</b>	Articolo spostato al successivo CAPO III (art. 62)
	<b>Articolo 113</b>	Articolo spostato al successivo CAPO III (art. 63)
	<b>Articolo 114</b>	Articolo spostato al successivo CAPO III (art. 64)
	<b>Articolo 115</b>	Articolo spostato al successivo CAPO III (art. 65)
	<b>Articolo 116</b>	Articolo spostato al Titolo V
	<b>Articolo 117</b>	Articolo spostato al Titolo V
	<b>Articolo 118</b>	Articolo spostato al Titolo V
	<b>Articolo 119</b>	Articolo spostato al Titolo V
	<b>Articolo 120</b>	Articolo spostato al Titolo V
	<b>Articolo 121</b>	Articolo spostato al Titolo V
	<b>Articolo 122</b>	Articolo spostato al Titolo V
	<b>Articolo 123</b>	Articolo spostato al Titolo V
	<b>Art.. 124. Criteri generali.</b>	<b>ARTICOLO 50 CRITERI GENERALI DI AUTORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI.</b>
	1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.	1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, con provvedimento rilasciato al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
Modifica apportata dal secondo correttivo	<p>2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto. Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio del provvedimento di autorizzazione o il relativo rinnovo sono subordinati all'approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi</p> <p>3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.</p> <p>4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.</p> <p>5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di ambito.</p>	<p>2. <b>L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto</b></p> <p>3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 43, commi 1 e 2.</p> <p>4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.</p> <p>5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di ambito.</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.</p>	<p>6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, anche in caso di realizzazione per lotti funzionali.</p>
Modificato dal II correttivo	<p>7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Qualora detta autorità risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.</p>	<p>7. <b>Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.</b></p>
	<p>8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.</p>	<p>8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.</p>
	<p>9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa</p>	<p>9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<p>delle acque sotterranee.</p> <p>10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.</p> <p>11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.</p> <p>12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.</p>	<p>delle acque sotterranee.</p> <p>10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della presente parte terza e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.</p> <p>11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.</p> <p>11. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<p align="center"><b>Art. 125. Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali.</b></p> <p>1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.</p> <p>2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare:</p> <p>a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi; b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.</p>	<p align="center"><b>ARTICOLO 51 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.</b></p> <p><b>1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata:</b></p> <p>a) dall'indicazione della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, del volume annuo di acqua da scaricare, delle caratteristiche quantitative dello scarico, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo;</p> <p>b) dalla descrizione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo, del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione e dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto.</p> <p>2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 al presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima Tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare:</p> <p>a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello scarico; la capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;</p> <p>b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo</p>
	<p align="center"><b>Art. 126. Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue</b></p>	<p align="center"><b>ARTICOLO 52 PROGETTI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE</b></p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<b>urbane.</b>	<b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE.</b>
	<p>1. Le regioni disciplinano le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Tale disciplina deve tenere conto dei criteri di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi. Le regioni disciplinano altresì le modalità di autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto anche in caso di realizzazione per lotti funzionali.</p>	<p>1. Salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, le regioni disciplinano le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato 5 al presente decreto e della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità di gestione idonee ad assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi.</p>
	<b>Art. 127</b>	<b>ARTICOLO 53 FANGHI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE</b>
	<p>1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.</p>	<p>1. <b>Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione..</b> I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.</p>
	<p>2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.</p>	<p>2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.</p>
	<b>Art. 128</b>	<b>ARTICOLO 54 SOGGETTI TENUTI AL CONTROLLO.</b>
	<p>1. L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli.</p>	<p>1. L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli.</p>
	<p>2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo</p>	<p>2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.	secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.
	<b>ART.129.Accessi ed ispezioni.</b>	<b>ARTICOLO 55 ACCESSI ED ISPEZIONI.</b>
	<p>1. L'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.</p>	<p>1. L'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.</p>
	<b>Art. 130 Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico.</b>	<b>ARTICOLO 56 INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELLA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.</b>
	<p>1. Ferma restando l'applicazione delle norme 120autorizzativi di cui al titolo V della parte terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:</p>	<p>1. Ferma restando l'applicazione delle norme 120autorizzativi di cui al titolo V della presente parte terza, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:</p>
	<p>a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze:</p>	<p>a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;</p>
	<p>b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;</p>	<p>b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;</p>
	<p>c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.</p>	<p>c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p data-bbox="259 906 680 935"><b>Art. 109. Immersione in mare..</b></p> <p data-bbox="152 1054 779 1265">1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei materiali seguenti:</p> <p data-bbox="152 1297 779 1350">a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;</p> <p data-bbox="152 1382 779 1439">b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e</p>	<p data-bbox="819 272 1438 339"><b>ART.131. Controllo degli scarichi di sostanze pericolose.</b></p> <p data-bbox="808 384 1438 687">1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 parte terza del presente decreto, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.</p> <p data-bbox="1070 724 1178 753"><b>Art.132</b></p>	<p data-bbox="1480 288 2085 355"><b>ARTICOLO 57 CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE.</b></p> <p data-bbox="1458 384 2085 655">1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 della presente parte terza, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.</p> <p data-bbox="1458 724 1787 753"><b>contenuti anticipati all'art. 6</b></p> <p data-bbox="1458 788 2074 863"><b>Capo III – Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici</b></p> <p data-bbox="1503 922 2074 1023"><b>ARTICOLO 58 IMMERSIONI DI MATERIALE IN MARE E ATTIVITÀ CHE COMPORTANO MOVIMENTAZIONE DI FONDALI MARINI</b></p> <p data-bbox="1458 1054 2085 1265">1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei materiali seguenti:</p> <p data-bbox="1458 1297 2085 1350">a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;</p> <p data-bbox="1458 1382 2085 1439">b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>l'innocuità ambientale;</p> <p>c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.</p> <p>2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata dall'autorità competente solo quando è dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero oppure del loro smaltimento alternativo in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto..</p>		<p>l'innocuità ambientale;</p> <p>c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.</p> <p><b>2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata dall'autorità competente solo quando è dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo a fini di ripascimento o di recupero ed in presenza delle condizioni e dei requisiti di ecocompatibilità stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa istruttoria dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della parte terza del presente decreto. Fino alla emanazione del decreto di cui al presente comma restano in vigore le preesistenti norme regolamentari e tecniche, ove compatibili con i principi e le finalità del presente articolo</b></p> <p><b>2bis. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione è la regione che, in caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini posti all'esterno di aree portuali, preliminarmente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata.</b></p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), è soggetta ad autorizzazione, con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione all'autorità competente.</p> <p>4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera c), non è soggetta ad autorizzazione.</p> <p>5. La movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in conformità alle modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali, per quanto di competenza, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. Nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri stati, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.</p>		<p><b>2ter. Il prelievo di materiali di escavo di fondali marini posti all'esterno delle aree portuali, per volumi globalmente pari o superiori a duecentomila metri cubi, è assoggettato altresì a valutazione di impatto ambientale</b></p> <p><b>2quater. Per l'autorizzazione all'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei posti in siti di bonifica e comunque per gli interventi di cui al precedente comma 2 bis nell'ambito dei siti di bonifica è competente l'autorità cui è affidata la bonifica dei predetti siti.</b></p> <p>3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), è soggetta ad autorizzazione, con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione all'autorità competente.</p> <p>4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera c), non è soggetta ad autorizzazione.</p> <p>5. La movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in conformità alle modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello <b>sviluppo economico</b>, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto di competenza, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri stati, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p style="text-align: center;"><b>Art. 110</b></p> <p>1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.</p> <p>2. In deroga al comma 1, l'autorità competente, d'intesa con l'Autorità d'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.</p> <p>3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:</p> <p>a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;</p> <p>b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;</p> <p>c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di</p>		<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 59 TRATTAMENTO DI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE.</b></p> <p>1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.</p> <p>2. In deroga al comma 1, l'autorità <b>competente in materia di gestione dei rifiuti</b>, d'intesa con l'Autorità d'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, può autorizzare il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.</p> <p>3. In deroga al comma 1, il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo xx, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 43, commi 1 e 2, e purché provenienti dal proprio ambito territoriale ottimale:</p> <p>a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in rete fognaria;</p> <p>b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 92, comma 3;</p> <p>c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente,</p> <p>4. L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.</p> <p>5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.</p> <p>6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l'apposita tariffa determinata dall'Autorità d'ambito.</p> <p>7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.</p>		<p>rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti tecnicamente o economicamente realizzabile.</p> <p>4. L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.</p> <p>5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.</p> <p>6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l'apposita tariffa determinata dall'Autorità d'ambito.</p> <p>7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi del comma 3, tratta rifiuti è soggetto al solo obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.</p>
<p align="center"><b>Articolo 111</b></p> <p>1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle politiche</p>		<p align="center"><b>ARTICOLO 60 IMPIANTI DI ACQUACOLTURA E PISCICOLTURA.</b></p> <p>1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, e previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di 126utorizzativ e di piscicoltura.</p>		<p>politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, e previa intesa con Conferenza Stato-regioni, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di 126utorizzativ e di piscicoltura.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 112</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 61 UTILIZZAZIONE AGRONOMICA.</b></p>
<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all'autorità competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto.</p>		<p>1. Le regioni, garantendo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al presente decreto, disciplinano le attività di utilizzazione agronomica:</p> <p>a) degli effluenti di allevamento;</p> <p>b) delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574;</p> <p>c) delle acque reflue provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;</p> <p>d) delle acque reflue provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla Tabella 6 dell'Allegato 5 al presente decreto;</p> <p>e) delle acque reflue provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere c) e d) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p>2. Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.</p> <p>3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinali in particolare:</p> <p>a) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della <a href="#">legge 11 novembre 1996, n. 574</a>;</p> <p>b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;</p> <p>c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;</p> <p>d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a</p>		<p>almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;</p> <p>f) delle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari</p> <p><b>2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, da adottarsi sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale sono disciplinati in particolare:</b></p> <p>a) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574;</p> <p>b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione all'autorità competente, prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;</p> <p>c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;</p> <p>d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>tempo determinato dell'attività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;</p> <p>e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto dall'articolo 137, comma 15.</p>		<p>tempo determinato dell'attività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;</p> <p>e) le sanzioni amministrative pecuniarie, fermo restando quanto disposto dall'articolo 136, comma 14.</p> <p><b>3. Resta fermo quanto previsto dalla presente parte terza per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 113</b></p> <p>1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano:</p> <p>a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;</p> <p>b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.</p> <p>3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.</p>		<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 62 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA.</b></p> <p>1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni disciplinano:</p> <p>a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;</p> <p>b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione;</p> <p>c) <b>i casi in cui, nelle ipotesi di cui alla lettera b), può essere richiesto</b> che le acque di prima pioggia, nonché quelle di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.</p> <p>4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.</p>		<p>2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal presente decreto.</p> <p>3. È comunque vietato lo <b>scarico di acque meteoriche</b> nelle acque sotterranee.</p>
<p><b>Articolo 114</b></p> <p>1. Le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.</p> <p>2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro 129utorizzati di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse</p> <p>3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a</p>		<p><b>ARTICOLO 63 RESTITUZIONI E DIGHE.</b></p> <p>1. Al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla presente parte terza, le regioni adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di acquedotto e nella relativa manutenzione, nonché delle acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici e da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi.</p> <p>2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro 129utorizzati di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.</p> <p>3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>garantire la sicurezza di persone e cose</p> <p>4. Il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.</p> <p>5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del <a href="#">decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</a>, e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; per le dighe di cui al citato articolo 91 del <a href="#">decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</a>, il progetto approvato è trasmesso al Registro italiano dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.</p>		<p>garantire la sicurezza di persone e cose.</p> <p>4. <b>Il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 30 giugno 2004, pubblicato nella G.U. n. 269 del 16 novembre 2004.</b></p> <p>5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; per le dighe di cui al citato articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato è trasmesso, <b>nelle more dell'attuazione dell'articolo 2, comma 170, del DL 3.10.2006, convertito con modificazioni dalla legge n.286 del 24.11.2006, il Registro italiano dighe (RID) e successivamente, entrata in vigore la norma su richiamata, il Ministero delle infrastrutture</b>, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>6. Con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.</p> <p>7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le amministrazioni determinano specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaimento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.</p> <p>8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla operatività del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la funzionalità degli organi di scarico, sono svolte in conformità ai fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.</p> <p>9. Le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.</p>		<p>6. Con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.</p> <p>7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le amministrazioni determinano specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaimento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.</p> <p>8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, <b>sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.</b> Fino all'approvazione o alla operatività del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la funzionalità degli organi di scarico, sono svolte in conformità ai fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.</p> <p>9. Le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.</p>
<p align="center"><b>Articolo 115</b></p> <p>1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi</p>		<p align="center"><b>ARTICOLO 64 TUTELA DELLE AREE DI PERTINENZA DEI CORPI IDRICI.</b></p> <p>1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici con funzioni di filtro per i solidi</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.</p> <p>2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal <a href="#">regio decreto 25 luglio 1904, n. 523</a>, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.</p> <p>3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.</p> <p>4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della <a href="#">legge 5 gennaio 1994, n. 37</a>, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.</p>		<p>sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente parte terza le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, vietando comunque la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.</p> <p>2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.</p> <p>3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.</p> <p>4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 non possono essere oggetto di sdemanializzazione.</p>

## **Titolo IV Uso sostenibile delle risorse idriche**

### **ARTICOLO 65 BILANCIO IDRICO DI BACINO E PIANIFICAZIONE DEGLI USI**

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p><b>Art. 95</b> 2. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144.</p> <p><b>Art. 145</b> 2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di Bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.</p> <p><b>Art. 95</b> 1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.</p> <p><b>Art. 95</b> 2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.</p> <p><b>Art. 145</b> 3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre</p>		<p>1. Sulla base di linee guida stabile con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le Autorità di distretto ai <b>sensi di quanto previsto all'articolo 21</b> definiscono e ed aggiornano periodicamente il bilancio idrico di bacino, <b>diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, tenendo conto degli scenari possibili conseguenti alle diverse situazioni meteorologiche, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2.</b></p> <p><b>Da inserire nel tema analisi economica</b></p> <p>2. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità <b>dei corpi idrici indicati al precedente Titolo II. Di tale principio dovrà essere tenuto conto nella definizione dei piani di tutela di cui al successivo articolo 78.</b></p> <p>3. Nei Piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di distretto ai sensi del <b>comma 1</b>, in funzione degli usi cui sono destinate le risorse e nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del deflusso minimo vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.</p> <p>4. <b>Le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso minimo vitale necessario alla vita</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p>la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.</p>		<p><b>negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati, come definito secondo i criteri adottati con il decreto .....</b></p>
<p><b>Art. 95</b> 4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.</p>		<p>5. Salvo quanto previsto al comma 6, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore della presente <b>decreto</b> sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici di cui al comma 4 e delle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.</p>
<p><b>Art. 95</b> 5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.</p>		<p>6. Per le finalità di cui al presente articolo e per non <b>pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità indicati al titolo II</b>, le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione delle predette utilizzazioni, <b>disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, delle attuali utilizzazioni in atto, nel rispetto dei piani comprensoriali per uso irriguo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi</b> da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. <b>Le risultanze delle attività di censimento sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'APAT. Non possono essere assentite nuove concessioni per grandi derivazioni d'acqua, in assenza</b></p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p><b>Art. 95</b> 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia – Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 6.</p> <p><b>Art. 96</b></p>		<p>del predetto censimento e delle revisioni delle utilizzazioni in atto.</p> <p>7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, nonché sulla base dei criteri adottati dalle Autorità di distretto, gli obblighi, di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di distretto competenti. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono installati i dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, per le derivazioni da acque superficiali pari o superiori a 200 litri al minuto secondo o da acque sotterranee pari o superiori a 50 litri al minuto secondo. Le Autorità di distretto provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT) secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 2.</p> <p>8. La non osservanza degli obblighi di cui al precedente comma di installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate, e la comunicazioni di dati fallaci, comporta la decadenza immediata della concessione.</p> <p><b>ARTICOLO 66 MODIFICHE AL R.D DEL 11</b></p>

**D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale****D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale****Proposta****DICEMBRE 1933 N. 1775**

11. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità di Bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente: "2. Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di Bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o 136utorizzat, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina."

2. I commi 1 e 1-bis. Dell'articolo 9 del regio decreto 11

1. Le regioni disciplinano le derivazioni di acque pubbliche nel rispetto dei principi di cui al **presente decreto e delle direttive** sulla gestione del demanio idrico emanate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, nonché nel rispetto delle norme di cui al presente titolo.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente: "2. Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di distretto territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di **sessanta** giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la **comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevoli.**"

3. I commi 1 e 1-bis. dell'articolo 9 del regio decreto 11

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>dicembre 1933, n. 1775, sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>“1. Tra più domande concorrenti, completata l’istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:</p> <p>a) l’attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all’uso potabile;</p> <p>b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all’uso;</p> <p>c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;</p> <p>d) la quantità e la qualità dell’acqua restituita rispetto a quella prelevata.</p> <p>1-bis. E’ preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d’acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento CEE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).</p> <p>1-ter. Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attività di recupero e di riciclo.”.</p>		<p>dicembre 1933, n. 1775, sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>“1. Tra più domande concorrenti, completata l’istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:</p> <p>a) l’attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all’uso potabile;</p> <p>b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all’uso;</p> <p>c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;</p> <p>d) la quantità e la qualità dell’acqua restituita rispetto a quella prelevata.</p> <p>1-bis. E’ preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d’acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento CEE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).</p> <p>1-ter. Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attività di recupero e di riciclo.”.</p> <p><b>4. All’articolo 28 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono aggiunti i seguenti commi : “</b></p> <p><b>1-quater. Secondo quanto previsto dall’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, le autorità concedenti stabiliscono un termine non superiore a ventiquattro</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p>3. L'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente: "Articolo 12-bis.</p>		<p>mesi entro il quale dovrà essere completato l'iter istruttorio relativo alle procedure di rinnovo delle concessioni. Il termine suddetto decorre dalla data di presentazione della domanda; per le procedure in corso, il termine prorogabile, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il suddetto termine l'istanza si intende respinta.</p>
<p>1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:</p>		<p>1- quinquies Con cadenza quinquennale le Autorità concedenti effettuano la revisione delle condizioni essenziali della derivazione (portata media, potenza nominale, superficie irrigata, canone) sulla base del volume medio effettivamente utilizzato nel quinquennio come risultante dai dispositivi di monitoraggio</p>
<p>non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;</p>		<p>4. L'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente: "Articolo 12-bis.</p>
<p>è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;</p>		<p>1. Ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la più razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:</p>
<p>non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.</p>		<p>a) commisurazione della quantità d'acqua concessa ai reali fabbisogni dell'utente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano;</p>
<p>2. I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.</p>		<p>b) effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;</p>
<p></p>		<p>c) caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico;</p>
<p></p>		<p>d) quantità e qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata;</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p>regime delle acque.</p> <p>3. L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se:</p> <p>a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;</p> <p>b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;</p> <p>c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.</p> <p>4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.</p> <p>4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente: "Articolo 17.</p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'Articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un</p>		<p>e) <b>garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati, nonché del minimo deflusso vitale;</b></p> <p>f) <b>necessità, nei casi di prelievo da falda, di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di contaminazione con acque inquinate;</b></p> <p>g) possibilità, nel caso di uso industriale, di condizionare l'utenza alla attuazione del risparmio idrico mediante il riuso e il riciclo delle acque, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico</p> <p>3. L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se:</p> <p>a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;</p> <p>b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;</p> <p>c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.</p> <p>4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto</p> <p>“</p> <p><b>5. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente: "Articolo 17.</b></p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'Articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>provvedimento autorizzativi o concessorio dell'autorità competente.</p> <p>2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.</p> <p>3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.”.</p> <p>5. Il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, resta abrogato.</p> <p>6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all'articolo</p>		<p>provvedimento autorizzativi concessorio dell'autorità competente.</p> <p>2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.</p> <p>3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.”.</p> <p><b>6.</b> Il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, resta abrogato.</p> <p><b>7.</b> Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all'articolo</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5.</p>		<p>17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5.</p>
<p>7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 sono prorogati al 30 giugno 2006. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.</p>		<p><b>8.</b> I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 sono prorogati al 30 giugno 2006. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.</p>
<p>8. Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è sostituito dal seguente:</p> <p>“Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle</p>		<p><b>9.</b> Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è sostituito dal seguente:</p> <p>“Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.”.</p>		<p>di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.”.</p>
<p>9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è inserito il seguente:</p>		<p><b>10.</b> Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è inserito il seguente:</p>
<p>“3.bis Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.”.</p>		<p>“3.bis Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.”.</p>
		<p><b>11. L'art. 55 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 è sostituito dal seguente:</b></p> <p><b>“Le Amministrazioni concedenti dichiarano la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica:</b></p> <p><b>a)per non uso durante un triennio consecutivo;</b></p> <p><b>b) per inadempimento degli obblighi di cui al comma 8 dell'art.133 od al comma 1 dell'art.166;</b></p> <p><b>c)per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell'acqua pubblica;</b></p> <p><b>d) per inadempimento, in generale, delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;</b></p> <p><b>e)per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;</b></p> <p><b>f) per mancato pagamento di tre annualità del canone;</b></p> <p><b>g) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare ed utilizzare l'acqua concessa;</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
10. Fatta salva l'efficacia delle norme più restrittive, tutto il territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.		h) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'art.20.
11. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto		Le Amministrazioni concedenti possono prorogare i termini di cui alla lettera g), qualora riconoscano un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere. La proroga può essere subordinata alla revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze.
		Per le grandi derivazioni di competenza statale il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici per le situazioni ritenute di rilevante interesse, può prorogare i termini di cui alla lettera g) con le condizioni stabilite nel precedente comma, dichiara la decadenza dalla concessione nei casi indicati nella lettera b), e previa diffida in tutti gli altri casi.
		I decreti di decadenza che riguardino impianti che passano allo Stato sono preceduti dal parere dell'autorità vigilante sul regime idraulico del corso d'acqua interessato e dell'Agenzia del Demanio.
		Il decreto di decadenza è notificato all'utente decaduto ed all'Agenzia del Demanio.
		Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza, o alla data della notifica della rinuncia.
		12. Fatta salva l'efficacia delle norme più restrittive, tutto il territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

**Anticipato**

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità di Bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico.</p>		
<p align="center"><b>ARTICOLO 97 ACQUE MINERALI NATURALI E DI SORGENTI</b></p>		<p align="center"><b>ARTICOLO 67 ACQUE MINERALI NATURALI E DI SORGENTI</b></p>
<p>1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.</p>		<p>1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 78.</p>
<p align="center"><b>ARTICOLO 98 RISPARMIO IDRICO</b></p>		<p align="center"><b>ARTICOLO 68 RISPARMIO IDRICO</b></p>
<p>1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.</p> <p>2. Le regioni, sentite le Autorità di Bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.</p>		<p>1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.</p> <p>2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto <b>le regioni, nel rispetto di linee guida da emanarsi entro 120 giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle Politiche agricole e dello Sviluppo economico, approvano specifiche norme e specifiche misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi, ed in particolare:</b></p>
		<p>a) <b>per il risparmio idrico in agricoltura, basato sulla</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<b>ARTICOLO 146 RISPARMIO IDRICO</b>		
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adottano norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:		<b>pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti;</b>
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;		abrogato
b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua sia interni che esterni, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico;		<b>b) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite</b>
c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;		<b>abrogato</b> <b>perché troppo di dettaglio e fuori contesto</b>
d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;		c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione;		d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel		e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione;
		f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>contesto urbano;</p> <p>g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia;</p> <p>h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente idoneo.</p> <p>2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili.</p> <p>3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e Servizio geologico d'Italia – Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed all'Autorità d'ambito competente i risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti metodi.</p> <p><b>ARTICOLO 99 RIUTILIZZO DELL'ACQUA</b></p>		<p>contesto urbano;</p> <p>g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia;</p> <p>h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente idoneo.</p> <p>2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili.</p> <p>3. Entro un <b>anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono all'Osservatorio sui servizi idrici di cui all'articolo xx, ed all'Autorità d'ambito competente i risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti metodi.</b></p> <p><b>ARTICOLO 69 RIUTILIZZO DELL'ACQUA</b></p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attività produttive, detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.</p> <p>Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.</p>		<p>1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attività produttive, detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue. <b>In attesa di emanazione del suddetto decreto restano valide le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n 185 del 12 giugno 2003.</b></p> <p>2. <b>Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.</b></p> <p>3. <b>Nelle norme e nelle misure regionali di cui al comma 2 sono indicati in particolare:</b></p> <p>a) <b>le migliori tecniche disponibili per la progettazione e l'esecuzione delle infrastrutture nel rispetto delle norme tecniche generali emanate ai sensi del comma 1;</b></p> <p>b) <b>le modalità del coordinamento interregionale anche al fine di servire vasti bacini di utenza ove vi siano grandi impianti di depurazione di acque reflue;</b></p> <p>c) <b>incentivi e agevolazioni alle imprese che adottano impianti di riciclo o riutilizzo.</b></p>
<p align="center"><b>ARTICOLO 166 USI DELLE ACQUE IRRIGUE E DI BONIFICA</b></p> <p>1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di</p>		<p align="center"><b>ARTICOLO 70 USI AGRICOLI E DI BONIFICA.</b></p> <p>1. <b>I consorzi di bonifica ed irrigazione nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai</b></p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorità di Bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.</p> <p>2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del</p>		<p>sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alla competente autorità, corredata dal progetto di massima delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1033, n.1775.</p> <p>2. La portata complessiva derivata per gli usi diversi dall'irrigazione non può eccedere lo stretto fabbisogno irriguo stagionale della superficie del comprensorio previsto dai relativi atti di concessione della derivazione primaria</p> <p>3. In caso accertata inadempienza, qualora non si provveda a ripristinare la portata stabilita nel precedente comma 2, il consorzio viene dichiarato decaduto dal diritto di derivare l'acqua pubblica</p> <p>4. i soggetti pubblici o privati, esercenti centrali termoelettriche possono richiedere alle autorità competenti la diretta titolarità della concessione di derivazione dai canali e cavi consortili delle acque destinate al raffreddamento dei loro impianti, ai sensi e con le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 del regio decreto 11 dicembre 1033, n.1775 e successive modifiche.</p> <p>5. I canali della rete consortile possono essere utilizzati come vettore di acque concesse dall'Autorità competente ad altri utenti per usi diversi dall'irriguo</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.</p> <p>3 Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.</p> <p>4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento.</p> <p><b>ARTICOLO 167 USI AGRICOLI DELLE ACQUE</b></p> <p>1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il</p>		<p>sulla base di una autorizzazione rilasciata dal Consorzio in relazione all'opera di presa qualora la stessa insista su detti canali. Il corrispettivo per il vettoriamento attraverso la rete consortile è fissato sulla base di criteri determinati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è corrisposto al consorzio che ha in gestione la rete.</p> <p>6. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata. Tale contribuzione è dovuta anche dal gestore del Servizio Idrico Integrato di cui all'art...., sia per gli scarichi diretti di fognatura nei canali consortili sia per quelli che avvengono tramite le opere funzionali al sistema di fognatura, quali gli scolmatori di piena. In tali casi gli utenti del Servizio Idrico Integrato non possono essere soggetti al pagamento del contributo di bonifica per lo scolo e l'allontanamento delle acque</p> <p>7. La contribuzione di cui alla prima parte del comma 3 è determinata dal consorzio interessato sulla base di criteri fissati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento</p> <p>5. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.</p> <p>2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, si proceda alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume i relativi provvedimenti.</p> <p>3 La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.</p> <p>4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.</p> <p>5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presente decreto.</p>		<p>consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.</p> <p>6. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo <b>66</b>, comma 4, si proceda alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume i relativi provvedimenti.</p> <p>7. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.</p> <p>8. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.</p> <p>9. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo <b>66</b> del presente decreto.</p>
<p><b>Art. 168. Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico.</b></p> <p>1. Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente decreto e del piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le Autorità di bacino, nonché le regioni e le province autonome, disciplina, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica</p>		<p><b>ARTICOLO 71 UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AD USO IDROELETTRICO.</b></p> <p>1. Tenuto conto dei principi di cui al presente decreto, del piano energetico nazionale e degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle Sviluppo economico, sentite le Autorità di distretto, nonché previa intesa della Conferenza Stato-regioni, disciplina :</p>

**D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale**

**D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale**

**Proposta**

amministrazione, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione:

- a) la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere;
- b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;
- c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.

**art. 169**

1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.

2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1 della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#), nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta.

3. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di

a) la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere;

b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;

c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.

2. L'applicazione della disciplina di cui al comma 1 non dà luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

**ARTICOLO 72 DISCIPLINA DELLE ACQUE NELLE AREE NATURALI PROTETTE.**

1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore **dell'area protetta definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee** necessarie alla conservazione degli ecosistemi che non possono essere captate.

2. **Le concessioni e le autorizzazioni per l'uso di acqua pubblica, ivi compresi** i riconoscimenti, le concessioni preferenziali e le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta.

3. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.</p> <p><b>158. Opere e interventi per il trasferimento di acqua.</b></p> <p>1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le Autorità di bacino, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai sensi dell'articolo 34 del <a href="#">decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</a>, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 144 del presente decreto.</p> <p>A tal fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono di concerto le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di una regione interessata od anche in presenza di istanza presentata da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati, fissando un termine per definire gli accordi.</p> <p>2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.</p> <p>3. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La</p>		<p>captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.</p> <p><b>ARTICOLO 73 OPERE E INTERVENTI PER IL TRASFERIMENTO DI ACQUA.</b></p> <p>1. Allo scopo di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i <b>comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le Autorità di distretto, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 2 del</b> presente decreto. Nell'ambito dell'accordo di programma sono stabiliti criteri e modalità per la esecuzione e la gestione degli interventi.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono di concerto le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di distretto o di una regione interessata, fissando un termine per definire gli accordi.</p> <p>3. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo delle risorse idriche o di mancata attuazione dell'accordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>4. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>loro realizzazione e gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale carico dello Stato mediante quantificazione dell'onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza.</p> <p>Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esperisce le procedure per la concessione d'uso delle acque ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei criteri e delle modalità per l'esecuzione e la gestione degli interventi, nonché l'affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti.</p> <p><b>97. Acque minerali naturali e di sorgenti.</b></p> <p>1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.</p>		<p>loro realizzazione e gestione possono essere poste anche a totale carico dello Stato mediante quantificazione dell'onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza.</p> <p>5. Il Ministro dell'ambiente <b>e della tutela del territorio e del mare definisce le direttive per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori</b> e la relativa convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei criteri e delle modalità per l'esecuzione e la gestione degli interventi, nonché l'affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti.</p> <p><b>ARTICOLO 74 ACQUE MINERALI NATURALI E DI SORGENTI.</b></p> <p>1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili <b>e delle previsioni del Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 78</b></p>
		<p><b>Titolo V Strumenti di pianificazione ed intervento</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p><b>ARTICOLO 117 PIANI DI GESTIONE E REGISTRO DELLE AREE PROTETTE</b></p> <p>1. Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'articolo 66. Le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore.</p> <p>2. Il Piano di gestione è composto dagli elementi indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>3. L'Autorità di Bacino, sentite le Autorità d'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.</p> <p><b>Art. 118</b></p> <p>1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di tutela di cui all'articolo 121, le</p>		<p><b>ARTICOLO 75 REGISTRO DELLE AREE PROTETTE</b></p> <p><b>abrogato.</b></p> <p><b>abrogato</b></p> <p>1. <b>Le Autorità di distretto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, provvedono ad istituire ed aggiornare periodicamente uno o più registri di tutte le aree di ciascun distretto idrografico alle quali è stata attribuita una protezione speciale in base alla specifica normativa comunitaria al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee ivi contenute o di conservarne gli habitat e le specie presenti che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico. Essi provvedono affinché i registri delle aree protette siano ultimati entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. Il registro o i registri contengono tutti i corpi idrici individuati a norma dell'articolo xx, paragrafo 1, e tutte le aree protette di cui all'allegato 9.</b></p>
		<p><b>ARTICOLO 76 RILEVAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DEL DISTRETTO</b></p> <p>1. <b>Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla</b></p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>redazione del Piano di tutela di cui all'articolo 121, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto. Le risultanze delle attività di cui sopra sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Servizio geologico d'Italia – Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).</p> <p>2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 3 alla parte terza del presente decreto e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sono aggiornati ogni sei anni.</p> <p>3. Nell'espletamento dell'attività conoscitiva di cui al comma 1, le regioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni già acquisite.</p>		<p><b>redazione del Piano di tutela di cui all'articolo 78 e ai fini di quanto previsto al precedente articolo 21, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10 del presente decreto. Le risultanze delle attività di cui sopra sono trasmesse all'Autorità di distretto, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).</b></p> <p><b>2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 3 alla parte terza del presente decreto e di cui alle disposizioni adottate con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare n .. dell ...e sono aggiornati ogni sei anni.</b></p> <p><b>3. Nell'espletamento dell'attività conoscitiva di cui al comma 1, le regioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni già acquisite.</b></p>
<p><b>ARTICOLO 121 PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE</b></p> <p>1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.</p>		<p><b>ARTICOLO 77 PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE E PROGRAMMI DI MISURE</b></p> <p><b>1. Le regioni realizzano un piano di tutela delle acque tenendo conto delle contenuti indicati nell'allegato 4, parte B del presente decreto e delle indicazioni che le Autorità di distretto emanano ai sensi del precedente articolo 21, entro il 30 giugno 2008. Il piano di tutela delle acque costituisce stralcio funzionale del piano di distretto di cui all'art. 12.</b></p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di Bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e le Autorità d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonché alle competenti Autorità di Bacino, per le verifiche di competenza.</p> <p>3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.</p> <p>4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:</p> <p>a) i risultati dell'attività conoscitiva;</p> <p>b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;</p> <p>c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento</p> <p>d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;</p> <p>e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;</p> <p>f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;</p>		<p><b>2. Entro il 31 dicembre 2009, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonché alle competenti Autorità di distretto, per le verifiche di competenza.</b></p> <p><b>3. Il Piano di tutela contiene, gli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi generali di cui al presente decreto, nonché le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.</b></p> <p><b>4. Il Piano di tutela, oltre a quanto indicato nel citato allegato 4, contiene in particolare:</b></p> <p><b>a) i risultati dell'attività conoscitiva;</b></p> <p><b>b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;</b></p> <p><b>c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;</b></p> <p><b>d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;</b></p> <p><b>e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;</b></p> <p><b>f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;</b></p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;</p> <p>h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;</p> <p>i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.</p> <p>5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di Bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.</p>		<p>g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;</p> <p>h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 al presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo xx concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;</p> <p>i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.</p> <p>5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di distretto verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 21, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.</p>
<p><b>ARTICOLO 116 PROGRAMMI DI MISURE</b></p>		
<p>Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di tutela di cui all'articolo 121 con i programmi di misure costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi di misure sono sottoposti per l'approvazione all'Autorità di Bacino. Qualora le misure non risultino sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'Autorità di Bacino ne individua le cause e indica alle regioni le modalità per il riesame dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse disponibili. Le misure di base e supplementari devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni</p>		<p>6. Le regioni, nell'ambito, integrano i Piani di tutela di con i programmi di misure costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 del presente decreto e, ove necessarie, dalle misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi di misure sono sottoposti per l'approvazione all'Autorità di distretto. Qualora le misure non risultino sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'Autorità di Bacino ne individua le cause e indica alle regioni le modalità per il riesame dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse disponibili. Le misure di base e supplementari devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 119 PRINCIPIO DEL RECUPERO DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI IDRICI</b></p> <p>1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Capo I del Titolo II della parte terza del presente decreto, le Autorità competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga".</p> <p>2. Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva 2000/60 nonché di cui agli articoli 76 e seguenti del presente decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. In particolare:</p> <p>a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua;</p> <p>b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto.</p>		<p><b>7. Sono fatti salve le attività e i contenuti dei piani di tutela già adottati ai sensi del decreto legislativo del 11 maggio 1999 n. 152.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 78 PRINCIPIO DEL RECUPERO DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI IDRICI</b></p> <p><b>1. Le Autorità competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'Allegato 10 del presente decreto e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga".</b></p> <p>2. Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui al presente decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Considerando in particolare che:</p> <p>a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche <b>devono tenere</b> conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua;</p> <p>b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, <b>devono contribuire adeguatamente, al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'Allegato 10 del presente decreto. Ciò va fatto tenendo conto delle diverse finalità e dei vari usi</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p>Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.</p> <p>3. Nei Piani di tutela di cui all'articolo 121 sono riportate le fasi previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.</p> <p><b>ARTICOLO 120 RILEVAMENTO DELLO STATO DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI</b></p> <p>1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.</p> <p>2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto. Tali programmi devono essere integrati con quelli già esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformità all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, nonché con quelli delle acque inserite nel registro delle aree protette. Le risultanze delle attività di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Servizio geologico d'Italia – Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).</p> <p>3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il</p>		<p><b>tenendo conto delle diverse finalità a cui i vari usi rispondono in relazione alle esigenze indispensabili per l'uso potabile e sanitario o, alla utilità per fini produttivi;</b></p> <p>c) Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.</p> <p>3. Nei Piani di tutela di cui all'articolo 78 sono riportate le fasi previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.</p> <p><b>ARTICOLO 79 RILEVAMENTO DELLO STATO DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI</b></p> <p>1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.</p> <p>2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto. Tali programmi devono essere integrati con quelli già esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformità all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, nonché con quelli delle acque inserite nel registro <b>delle aree protette. Le risultanze delle attività di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).</b></p> <p>3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il Sistema Informativo Nazionale dell'Ambiente (SINA), le regioni possono promuovere, nell'esercizio delle rispettive competenze, Accordi di Programma con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui al decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le province, le Autorità d'ambito, i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite altresì le modalità di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni.</p>		<p>delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il Sistema Informativo Nazionale dell'Ambiente (SINA), le regioni possono promuovere, nell'esercizio delle rispettive competenze, Accordi di Programma con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui al decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le province, le Autorità d'ambito, i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite altresì le modalità di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni.</p>
<p align="center"><b>ARTICOLO 122 INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE PUBBLICA</b></p>		<p align="center"><b>ARTICOLO 80 CONSULTAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PUBBLICO</b></p>
<p>1. Le regioni promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del presente decreto, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei Piani di tutela. Le regioni provvedono affinché, per il territorio di competenza ricadente nel distretto idrografico di appartenenza, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni da parte del pubblico:</p>		<p>1. <b>Ai fini di quanto disposta al precedente articolo 8, le regioni promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei Piani di tutela. Le regioni provvedono affinché, per il territorio di competenza ricadente nel distretto idrografico di appartenenza, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni da parte del pubblico:</b></p>
<p>a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;</p>		<p>a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;</p>
<p>b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione delle acque nell'ambito del bacino idrografico di appartenenza, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;</p>		<p>b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione delle acque nell'ambito del bacino idrografico di appartenenza, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;</p>
<p>c) copia del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.</p>		<p>c) copia del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>Su richiesta motivata, si autorizza l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del Piano di tutela.</p> <p>2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, le regioni concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti in questione.</p> <p>3. I commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani di tutela.</p>		<p>Su richiesta motivata, si autorizza l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del Piano di tutela.</p> <p>2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, le regioni concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti in questione.</p> <p>3. I commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani di tutela.</p>
<p><b>ARTICOLO 123 TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLE RELAZIONI</b></p>		<p><b>ARTICOLO 81 TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLE RELAZIONI</b></p>
<p>1. Contestualmente alla pubblicazione dei Piani di tutela le regioni trasmettono copia di detti piani e di tutti gli aggiornamenti successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine del successivo inoltro alla Commissione europea.</p> <p>2. Le regioni trasmettono al medesimo Ministero per il successivo inoltro alla Commissione europea, anche sulla base delle informazioni dettate, in materia di modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito decreto, relazioni sintetiche concernenti:</p> <p>l'attività conoscitiva di cui all'articolo 118 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. I successivi aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a partire dal febbraio 2010;</p> <p>i programmi di monitoraggio secondo quanto previsto all'articolo 120 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto e successivamente con cadenza annuale.</p>		<p>1. Contestualmente alla pubblicazione dei Piani di tutela le regioni trasmettono copia di detti piani e di tutti gli aggiornamenti successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine del successivo inoltro alla Commissione europea.</p> <p>2. Le regioni trasmettono al medesimo Ministero per il successivo inoltro alla Commissione europea, anche sulla base delle informazioni dettate, in materia di modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito decreto, relazioni sintetiche concernenti:</p> <p>a) l'attività conoscitiva di cui all'articolo 118 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. I successivi aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a partire dal febbraio 2010;</p> <p>b) i programmi di monitoraggio secondo quanto previsto all'articolo 120 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto e successivamente con cadenza annuale.</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>3.Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di tutela o dall'aggiornamento di cui all'articolo 121, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di base o supplementari di cui all'articolo 116.</p>		<p>3.Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di tutela o dall'aggiornamento di cui all'articolo 121, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di base o supplementari di cui all'articolo 116.</p>
<p><b>ARTICOLO 124 CRITERI GENERALI</b></p>		<p><b><a href="#">Anticipato al capo II del Titolo III</a></b></p>
<p><b>ARTICOLO 125 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI</b></p>		<p><b><a href="#">Anticipato al capo II del Titolo III</a></b></p>
<p><b>ARTICOLO 126 APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE</b></p>		<p><b><a href="#">Anticipato al capo II del Titolo III</a></b></p>
<p><b>ARTICOLO 127 FANGHI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE</b></p>		<p><b><a href="#">Anticipato al capo II del Titolo III</a></b></p>
<p><b>ARTICOLO 128 SOGGETTI TENUTI AL CONTROLLO</b></p>		<p><b><a href="#">Anticipato al capo II del Titolo III</a></b></p>
<p><b>ARTICOLO 129 ACCESSI ED ISPEZIONI</b></p>		<p><b><a href="#">Anticipato al capo II del Titolo III</a></b></p>
<p><b>ARTICOLO 130 INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELLA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO</b></p>		<p><b><a href="#">Anticipato al capo II del Titolo III</a></b></p>
<p><b>ARTICOLO 131 CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE</b></p>		<p><b><a href="#">Anticipato al capo II del Titolo III</a></b></p>
<p><b>ARTICOLO 132 INTERVENTI SOSTITUTIVI</b></p>		<p><b><a href="#">Anticipato all'articolo 5</a></b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	ARTICOLO 133 SANZIONI AMMINISTRATIVE	<a href="#">Posticipato alla Sezione V</a>
	ARTICOLO 134 SANZIONI IN MATERIA DI AREE DI SALVAGUARDIA	<a href="#">Posticipato alla Sezione V</a>
	ARTICOLO 135 COMPETENZA E GIURISDIZIONE	<a href="#">Posticipato alla Sezione V</a>
	ARTICOLO 136 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	<a href="#">Posticipato alla Sezione V</a>
	CAPO II - SANZIONI PENALI	<a href="#">Posticipato alla Sezione V</a>
	ARTICOLO 137 SANZIONI PENALI	<a href="#">Posticipato alla Sezione V</a>
	ARTICOLO 138 ULTERIORI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI PER L'ATTIVITA' DI MOLLUSCHICOLTURA	<a href="#">Posticipato alla Sezione V</a>
	ARTICOLO 139 OBBLIGHI DEL CONDANNATO	<a href="#">Posticipato alla Sezione V</a>
	ARTICOLO 140 CIRCOSTANZA ATTENUANTE	<a href="#">Posticipato alla Sezione V</a>
	SEZIONE TERZA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE	<b>SEZIONE IV - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>
	TITOLO I PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE	
	ARTICOLO 141 AMBITO DI APPLICAZIONE	<b>ARTICOLO 82 NOZIONE E PRINCIPI.</b>
	1. Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina della gestione delle risorse idriche e	<a href="#">Vedi articoli 1 e 2</a>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>sezione è la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.</p> <p>2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.</p>	
	<p>ARTICOLO 142 COMPETENZE</p> <p>1. Nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali, e fatte salve le competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente sezione.</p> <p>2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al</p>	<p>1. <b>Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico è costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.</b></p> <p>2. Il servizio idrico integrato concorre al raggiungimento delle finalità di tutela <b>delle acque e uso razionale delle risorse idriche di cui all'articolo 2.</b></p> <p>3. Il servizio idrico integrato è gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché nel rispetto delle norme comunitarie e delle disposizioni nazionali in materia di tutela dell'ambiente, tutela della concorrenza e <b>di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.</b></p> <p>4. <b>Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.</b></p> <p><b>Contenuti inseriti all'interno dell'articolo 5</b></p> <p>Contenuti inseriti all'interno dell'articolo 5</p> <p>Contenuti inseriti all'interno dell'articolo 5</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio.</p> <p>3. Gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto.</p>	<p>Contenuti inseriti all'interno dell'articolo 5</p>
	<p>ARTICOLO 143 PROPRIETÀ DELLE INFRASTRUTTURE</p> <p>1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.</p> <p>2. Spetta anche all'Autorità d'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, comma 2, del codice civile.</p>	<p><b>ARTICOLO 83 PROPRIETÀ DELLE INFRASTRUTTURE</b></p> <p>1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti potabilizzazione e di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.</p> <p>2. Spetta anche all'Autorità d'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, comma 2, del codice civile.</p>
	<p>ARTICOLO 144 TUTELA E USO DELLE RISORSE IDRICHE</p>	<p><b>spostato all'articolo 3 (finalità)</b></p>
	<p>ARTICOLO 145 EQUILIBRIO DEL BILANCIO IDRICO</p>	<p><b>Spostati al Titolo IV sez III</b></p>
	<p>ARTICOLO 146 RISPARMIO IDRICO</p>	<p><b>Spostati al Titolo IV sez III</b></p>
	<p>TITOLO II SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</p> <p>ARTICOLO 147 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</p>	<p><b>ARTICOLO 84 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
		<b>DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>
	<p>1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.</p> <p>2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:</p> <p>a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;</p> <p>b) unicità della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni;</p> <p>c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.</p> <p>3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.</p>	<p>1. <b>Il servizio idrico integrato</b> è organizzato sulla base degli ambiti territoriali ottimali delimitati dalle regioni secondo <b>criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:</b></p> <p>a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;</p> <p>b) <b>unitarietà</b> della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni;</p> <p>c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.</p> <p><b>d) riduzione delle sperequazioni tra ambiti limitrofi.</b></p> <p><b>abrogato-</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>ARTICOLO 148 AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE</p> <p>1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente, salvo quanto previsto dal comma 5, ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome disciplinano le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.</p>	<p><b>ARTICOLO 85 AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE</b></p> <p><b>1. 1. L'Autorità d'ambito e' una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 83, comma 1, nonché le altre funzioni in materia di acque che le Regioni e le Province autonome vorranno attribuire.</b></p> <p><b>2. Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto del capo V del titolo II della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo:</b></p> <p><b>a) che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato;</b></p> <p><b>b) che nell'Autorità restino in ogni caso distinte le funzioni di indirizzo amministrativo, di attuazione delle decisioni e di direzione dei servizi;</b></p> <p><b>c) che le funzioni di indirizzo amministrativo siano esercitate tramite l'approvazione del piano d'ambito, di cui all'art. 149, e dell'articolazione di tariffa, di cui all'art. 154;</b></p> <p><b>d) che siano fatte salve le funzioni della dirigenza come previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;</b></p> <p><b>e) che le rimanenti funzioni, e comunque quelle di attuazione, siano attribuite, per conseguire l'efficienza</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p>3. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere.</p>	<p>4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorità d'ambito.</p>	<p>e l'imparzialità dell'azione amministrativa, ad un unico comitato di gestione, composto da un numero di membri non superiore a cinque;</p>
<p>5. L'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito, previo accordo di programma, sono definiti criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse</p>	<p>3. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 2 le regioni disciplinano i poteri sostitutivi necessari a garantire la costituzione ed il funzionamento delle autorità d'ambito, nonché la regolare e corretta gestione del servizio idrico integrato.</p>	<p>f) che i membri del comitato di gestione siano scelti tra soggetti di adeguata preparazione professionale specifica, all'esito di meccanismi congiunti di designazione tra gli enti partecipanti all'ambito e la Regione o Provincia autonoma;</p>
		<p>4. Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, sono soggetti al controllo della Corte dei conti. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'ambito, determinati annualmente, sono computati nella tariffa, di cui all'articolo 90.</p>
		<p>5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato e' facoltativa per i comuni con popolazione residente. Più fluttuante, fino a 1.000 unità, inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente.</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	dall'Autorità d'ambito medesima.	
	ARTICOLO 149 PIANO D'AMBITO	<b>ARTICOLO 86 PIANI D'AMBITO</b>
	Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'Autorità d'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del Piano d'ambito. Il Piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:	<b>1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti le autorità d'ambito predispongono ed aggiornano un Piano d'ambito, costituito almeno seguenti atti:</b>
	a) ricognizione delle infrastrutture;	<b>a) la ricognizione delle infrastrutture, che individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato e il relativo stato di funzionamento;</b>
	b) programma degli interventi;	<b>b) il programma degli interventi, che individua le opere necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza e specifica gli obiettivi da realizzare e i relativi tempi di realizzazione;</b>
	c) modello gestionale ed organizzativo;	<b>c) il modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;</b>
	d) piano economico finanziario.	<b>d) il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario e integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, che prevede con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto.</b>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<p>2. La Ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.</p> <p>3. Il Programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il Programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.</p> <p>4. Il Piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il Piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.</p> <p>5. Il Modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.</p> <p>6. Il Piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti</p>	<p>2. Il piano economico finanziario deve garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>può notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del Piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.</p> <p>ARTICOLO 150 SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</p> <p>1. L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>2. L'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo i criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.</p> <p>3. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o</p>	<p><b>ARTICOLO 87 SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b></p> <p><b>1. L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</b></p> <p><b>Ibis. La delibera è adottata, decorsi trenta giorni dal completamento delle pubblicazioni di cui all'art. 151 comma 3 lett. b), entro il termine di giorni novanta.</b></p> <p>2. L'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del <b>territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia.</b></p> <p><b>abrogato</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c) dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera b) dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché il socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2.</p> <p>4. I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto dall'articolo 148, comma 5.</p> <p>ARTICOLO 151 RAPPORTI TRA AUTORITÀ D'AMBITO E SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</p> <p>1. I rapporti fra Autorità d'ambito e Gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni predisposte dall'Autorità d'ambito.</p> <p>2. A tal fine, le regioni e le province autonome adottano convenzioni tipo, con relativi disciplinari, che devono prevedere in particolare:</p> <p>il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;</p> <p>la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;</p>	<p>4. I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto dall'articolo <b>85</b>, comma 5.</p> <p><b>ARTICOLO 88 RAPPORTI TRA AUTORITÀ D'AMBITO E SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b></p> <p>1. I rapporti fra Autorità d'ambito e gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni predisposte dall'Autorità d'ambito.</p> <p><b>2. A tal fine, con decreto del Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono adottate una o più convenzioni tipo, con relativi disciplinari, che devono prevedere in particolare:</b></p> <p>a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;</p> <p><b>b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a nove anni. Qualora la convenzione imponga la realizzazione di interventi sulle strutture, la durata può essere commisurata al tempo necessario per</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
		<b>permettere la remunerazione dell'investimento effettuato, senza comunque mai superare gli anni trenta;</b>
	l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;	c) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
	il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;	d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
		<b>e) i criteri per la determinazione dei valori minimi e massimi della dotazione idrica pro-capite</b>
	i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Autorità d'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;	f) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'autorità d'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
	l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;	g) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;
	l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;	h) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del programma degli interventi;
	le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165;	<b>i) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;</b>
	il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Autorità d'ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;	l) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Autorità d'ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
	l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità d'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonchè l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima;	m) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità d'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonchè l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima;

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;</p> <p>l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;</p> <p>le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;</p> <p>le modalità di rendicontazione delle attività del gestore.</p> <p>3. Sulla base della convenzione di cui al comma precedente, l'Autorità d'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Ove la regione o la provincia autonoma non abbiano provveduto all'adozione delle convenzioni e dei disciplinari tipo di cui al comma 2, l'Autorità predispone lo schema sulla base della normativa vigente. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2.</p>	<p><b>n) le modalità di aggiornamento del piano d'ambito quando siano intervenute modifiche normative o delle assunzioni di base del piano stesso</b></p> <p>o) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;</p> <p>p) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;</p> <p>q) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;</p> <p>r) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore.</p> <p><b>3. Sulla base della convenzione di cui al comma 2, l'Autorità d'ambito:</b></p> <p><b>a) predispone la convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di gara; oppure, qualora non sia possibile redigere la convenzione, predispone il bando di gara per avvalersi del metodo del dialogo competitivo, di cui all'art. 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Ove il Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare non abbia provveduto all'adozione delle convenzioni e dei disciplinari tipo di cui al comma 2, l'Autorità predispone lo schema sulla base della normativa vigente;</b></p> <p><b>b) provvede a pubblicare, con le modalità di cui all'art. 66 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, la convenzione e la tariffa base oppure il bando di gara e la tariffa base;</b></p> <p><b>c) dopo la pubblicazione di cui alla lettera che precede, provvede alla eventuale rinegoziazione delle convenzioni esistenti in conformità alle previsioni di</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
<p>4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario di esecuzione.</p> <p>5. L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del Gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi 5 anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.</p> <p>6. Il Gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione.</p> <p>7. L'affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso dell'Autorità d'ambito, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.</p>	<p>cui al comma 2 e sulla base della convenzione predisposta. La rinegoziazione deve concludersi entro il termine ultimo per l'adozione della delibera di cui all'art. 150. In caso di mancato accordo, l'Autorità d'ambito recede dalla convenzione e procede ad un nuovo affidamento del servizio. La rinegoziazione non può aver luogo sulla base del bando di gara predisposto per avvalersi del metodo del dialogo competitivo.</p> <p><b>3bis. L'Autorità d'ambito provvede altresì alla rinegoziazione delle condizioni esistenti, anche su proposta del gestore del servizio idrico e secondo le modalità di cui al comma che precede, anche in tutti i casi di modifica degli strumenti o piani di tutela di cui alla presente parte.</b></p> <p>4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario di esecuzione.</p> <p>5. L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del Gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi 5 anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.</p> <p>6. Il Gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione.</p> <p><b>7. L'affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso dell'Autorità d'ambito, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale. In questo caso, le modalità di</b></p>	

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>8. Le società concessionarie del servizio idrico integrato, nonché le società miste costituite a seguito dell'individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al 10 per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.</p>	<p><b>rendicontazione, di cui al comma 2 lett. p), sono formate in modo da permettere la valutazione autonoma e separata della gestione del servizio idrico.</b></p> <p>8. Le società concessionarie del servizio idrico integrato, nonché le società miste costituite a seguito dell'individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al 10 per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.</p>
	<p>ARTICOLO 152 POTERI DI CONTROLLO E SOSTITUTIVI</p> <p>1. L'Autorità d'ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.</p> <p>2. Nell'ipotesi di inadempienze del Gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'Autorità d'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del Gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del Gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'Autorità d'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.</p> <p>3. Qualora l'Autorità d'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche</p>	<p><b>i contenuti di questo articolo rientrano in quanto indicato all'articolo 85</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta". Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, mediante nomina di un commissario "ad acta".</p> <p>4. L'Autorità d'ambito con cadenza annuale comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione.</p> <p><b>ARTICOLO 153 DOTAZIONI DEI SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b></p> <p>1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al Gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.</p> <p>2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto Gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.</p> <p><b>ARTICOLO 154 TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO</b></p> <p>1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e</p>	<p><b>ARTICOLO 89 DOTAZIONI DEI SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b></p> <p><b>1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 83 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al Gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.</b></p> <p>2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto Gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.</p> <p><b>ARTICOLO 90 TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO</b></p> <p>1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga".</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.</p> <p>3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.</p> <p>4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della</p>	<p>degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga".</p> <p><b>2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.</b></p> <p>3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.</p> <p><b>4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 90, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche ed al Ministro</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	tutela del territorio.	dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle Regioni e le Province autonome, le Province ed i Comuni ricadenti nell'ambito.  4bis. La determinazione della tariffa di base, le modulazioni di cui al comma 6 ed i criteri di aggiornamento annuale sono adottati previa consultazione delle rappresentanze locali delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte al registro di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.  4ter. Le Regioni e le Province autonome, le Province ed i Comuni, per fini di solidarietà sociale, possono partecipare alle spese di tariffa indicandone i limiti e le modalità con delibera comunicata all'Autorità d'ambito prima della predisposizione della convenzione o del bando di gara di cui all'art. 151 comma 3 lett. a).
	5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.	5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.
	6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.	6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.
	7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.	7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.
	<b>ARTICOLO 155 TARIFFA DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE</b>	<b>ARTICOLO 91 TARIFFA DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE</b>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<b>FOGNATURA E DEPURAZIONE</b>		
	<p>1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il Gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorità d'ambito, che lo mette a disposizione del Gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito. La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.</p> <p>2. In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi idrici locali al Gestore del servizio idrico integrato, i comuni già provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi.</p> <p>3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.</p> <p>4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al 100 per cento del volume di acqua fornita.</p> <p>5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del</p>	<p>1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il Gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorità d'ambito, che lo mette a disposizione del Gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito. La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.</p> <p>2. In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi idrici locali al Gestore del servizio idrico integrato, i comuni già provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi.</p> <p>3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.</p> <p>4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al 100 per cento del volume di acqua fornita.</p> <p>5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<p>principio “chi inquina paga”. E’ fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’Autorità d’ambito.</p> <p>6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 156 RISCOSSIONE DELLA TARIFFA</b></p> <p>1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione.</p> <p>2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.</p> <p>3. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 157 OPERE DI ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO</b></p>	<p>principio “chi inquina paga”. E’ fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’Autorità d’ambito.</p> <p>6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 92 RISCOSSIONE DELLA TARIFFA</b></p> <p>1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione.</p> <p>2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.</p> <p>3. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 93 OPERE DI ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO</b></p>

**D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale****D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale****Proposta****SERVIZIO IDRICO**

1. Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il Piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.

**ARTICOLO 158 OPERE E INTERVENTI PER IL TRASFERIMENTO DI ACQUA**

1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le Autorità di Bacino, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 144 del presente decreto. A tal fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza, assume le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di Bacino o di una regione interessata od anche in presenza di istanza presentata da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati, fissando un termine per definire gli accordi.

2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il

1. Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il Piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.

**ARTICOLO 94 OPERE E INTERVENTI PER IL TRASFERIMENTO DI ACQUA**

1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le Autorità di **distretto**, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 2 del presente decreto. A tal fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, ciascuno per la parte di propria competenza, assume le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di distretto o di una regione interessata od anche in presenza di istanza presentata da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati, fissando un termine per definire gli accordi.

2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<p>Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.</p> <p>3. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale carico dello Stato, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esperisce le procedure per la concessione d'uso delle acque ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei criteri e delle modalità per l'esecuzione e la gestione degli interventi, nonché l'affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti.</p>	<p>Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>3. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale carico dello Stato, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esperisce le procedure per la concessione d'uso delle acque ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei criteri e delle modalità per l'esecuzione e la gestione degli interventi, nonché l'affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti.</p>
	<p><b>ARTICOLO 159 AUTORITÀ DI VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE E SUI RIFIUTI</b></p>	<p><b>Abrogato dal primo correttivo</b></p>
	<p><b>ARTICOLO 160 COMPITI E FUNZIONI DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA</b></p>	<p><b>Abrogato dal primo correttivo</b></p>
	<p><b>ARTICOLO 161 OSSERVATORIO SULLE RISORSE IDRICHE E SUI RIFIUTI</b></p>	<p><b>ARTICOLO 95 COMITATO PER LA VIGILANZA SULL'USO DELLE RISORSE IDRICHE E OSSERVATORIO NAZIONALE SUI RIFIUTI</b></p> <p><b>1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma 5, è istituito presso il Ministero</b></p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
		<p>dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 141, comma 2 del presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell'interesse degli utenti.</p> <p>2. Il Comitato è composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.</p> <p>3. I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.</p> <p>4. Il Comitato, in particolare:</p> <p>a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'art. 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
		<p>Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'Ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;</p> <p>c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;</p> <p>e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;</p> <p>f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici;</p> <p>g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni;</p> <p>h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
		<p>il confronto delle prestazioni dei gestori;</p> <p>i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove studi e ricerche di settore.</p> <p>j) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta.</p> <p>5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o) (...). Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni.</p> <p>6. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale, altresì, dell' Osservatorio dei servizi idrici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o) (...). L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:</p> <p>a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;</p> <p>b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;</p> <p>c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
ARTICOLO 162 PARTECIPAZIONE, GARANZIA E INFORMAZIONE DEGLI UTENTI	<p>1. Il Gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli</p>	<p>impianti;</p> <p>d) livelli di qualità dei servizi erogati;</p> <p>e) tariffe applicate;</p> <p>f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.</p> <p>7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.</p> <p>8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.</p> <p>9. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche subentra in tutte le attribuzioni in materia di acque precedentemente spettanti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti</p> <p><b>ARTICOLO 96 PARTECIPAZIONE, GARANZIA E INFORMAZIONE DEGLI UTENTI</b></p>
<p>1. Il Gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli</p>		

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	<p>impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale per le grandi derivazioni di acqua da fiumi transnazionali e di confine.</p> <p>3. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle regioni e delle province autonome di tutti i documenti, atti, studi e progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità degli atti delle amministrazioni pubbliche.</p> <p>ARTICOLO 163 GESTIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA</p> <p>ARTICOLO 164 DISCIPLINA DELLE ACQUE NELLE AREE PROTETTE</p> <p>1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di Bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.</p>	<p>impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale per le grandi derivazioni di acqua da fiumi transnazionali e di confine.</p> <p>3. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle regioni e delle province autonome di tutti i documenti, atti, studi e progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità degli atti delle amministrazioni pubbliche.</p> <p><b>contenuti spostati all'articolo 41</b></p> <p><b>ARTICOLO 97 DISCIPLINA DELLE CAPTAZIONI DELLE ACQUE NELLE AREE PROTETTE</b></p> <p>1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e <b>regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di distretto, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.</b></p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<p>2, Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.</p> <p><b>ARTICOLO 165 CONTROLLI</b></p> <p>1.Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.</p> <p>2.Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare annualmente al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento.</p>	<p>2, Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.</p> <p><b><i>ARTICOLO 98 CONTROLLI</i></b></p> <p>1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.</p> <p>2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare annualmente al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento.</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	3. Le sanzioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea.	3. Le sanzioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea.
	TITOLO IV USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE	<b>contenuti anticipati alla titolo IV sezione III</b>
	ARTICOLO 166 USI DELLE ACQUE IRRIGUE E DI BONIFICA	<b>contenuti anticipati alla titolo IV sezione III</b>
	ARTICOLO 167 USI AGRICOLI DELLE ACQUE	<b>contenuti anticipati alla titolo IV sezione III</b>
	ARTICOLO 168UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AD USO IDROELETTRICO	<b>contenuti anticipati alla titolo IV sezione III</b>
	ARTICOLO 169 PIANI, STUDI E RICERCHE	<b>anticipato nella sezione I</b>
	ARTICOLO 170 NORME TRANSITORIE	<b>Spostato Alla Sezione VI ( Disposizioni transitorie e finali)</b>
		<b>SEZIONE V SANZIONI</b>
		<b>Titolo I Sanzioni Amministrative</b>
		<b>ARTICOLO 99 SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>
	1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1,	1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1,

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.</p> <p>2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.</p> <p>3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.</p> <p>4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.</p>		<p>è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.</p> <p>2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.</p> <p>3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.</p> <p>4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.</p> <p>7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:</p> <p>a) nell'effettuazione delle operazioni di svasso, sghiaimento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;</p> <p>b) effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione.</p> <p>8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.</p> <p>9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.</p>		<p>6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.</p> <p>7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:</p> <p>a) nell'effettuazione delle operazioni di svasso, sghiaimento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;</p> <p>b) effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione.</p> <p>8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui <b>all'articolo 65, comma 7</b>, è diffidato ad adempiere entro il termine stabilito dall'Autorità concedente ed è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. <b>In caso di ulteriore inadempienza, o nel caso di manipolazione dei dati forniti, il concessionario viene dichiarato decaduto dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica.</b></p> <p>9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.</p>
ARTICOLO 134 SANZIONI IN MATERIA DI AREE DI SALVAGUARDIA		<b>ARTICOLO 100 SANZIONI IN MATERIA DI AREE DI SALVAGUARDIA</b>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>1. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.</p>		<p>1. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.</p>
<p>ARTICOLO 135 COMPETENZA E GIURISDIZIONE</p>		
<p>1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.</p>		<p><b>ARTICOLO 101 COMPETENZA E GIURISDIZIONE</b></p> <p>1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.</p>
<p>2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando Carabinieri Tutela Ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero.</p>		<p>2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando Carabinieri Tutela Ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero.</p>
<p>3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.</p>		<p>3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>ARTICOLO 136 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE</p> <p>Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.</p> <p>CAPO II - SANZIONI PENALI</p> <p>ARTICOLO 137 SANZIONI PENALI</p>		<p>4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p><b>ARTICOLO 102 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE</b></p> <p>Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.</p> <p><b>Titolo II – Sanzioni penali</b></p> <p><b>ARTICOLO 103 SANZIONI PENALI</b></p>
<p>1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti</p>		<p>1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.</p> <p>5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</p> <p>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> <p>7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da</p>		<p>effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.</p> <p>5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</p> <p>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> <p>7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p>		<p>tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p>
<p>8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.</p>		<p>8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.</p>
<p>9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.</p>		<p>9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.</p>
<p>10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.</p>		<p>10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.</p>
<p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p>		<p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p>
<p>12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.</p>		<p>12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.</p>
<p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni</p>		<p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
<p>internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p>14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p>		<p>internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p>14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p>
<p align="center"><b>ARTICOLO 138 ULTERIORI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI PER L'ATTIVITA' DI MOLLUSCHICOLTURA</b></p>		<p align="center"><b>ARTICOLO 104 ULTERIORI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI PER L'ATTIVITA' DI MOLLUSCHICOLTURA</b></p>
<p>1. Nei casi previsti dal comma 12 dell'articolo 137, il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché la regione e la provincia autonoma competente, ai quali è inviata copia delle notizie di reato, possono disporre, per quanto di competenza e indipendentemente dall'esito del giudizio penale, la sospensione in via cautelare dell'attività di molluscoltura; a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale divenute definitive, possono inoltre disporre, valutata la gravità dei fatti, la chiusura degli impianti.</p>		<p>1. Nei casi previsti dal comma 12 dell'articolo 137, il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché la regione e la provincia autonoma competente, ai quali è inviata copia delle notizie di reato, possono disporre, per quanto di competenza e indipendentemente dall'esito del giudizio penale, la sospensione in via cautelare dell'attività di molluscoltura; a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale divenute definitive, possono inoltre disporre, valutata la gravità dei fatti, la chiusura degli impianti.</p>

**D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale**

**D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale**

**Proposta**

**ARTICOLO 139 OBBLIGHI DEL CONDANNATO**

1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.

**ARTICOLO 140 CIRCOSTANZA ATTENUANTE**

1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.

**ARTICOLO 105 OBBLIGHI DEL CONDANNATO**

1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.

**ARTICOLO 106 CIRCOSTANZA ATTENUANTE**

1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.

**SEZIONE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**ARTICOLO 171 CANONI PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA**

1. Nelle more del trasferimento alla regione Sicilia del demanio idrico, per le grandi derivazioni in corso di sanatoria di cui all'articolo 96, comma 6 ricadenti nel territorio di tale regione, si applicano retroattivamente, a decorrere dal 1 gennaio 2002, i seguenti canoni annui:

a) per ogni modulo di acqua assentito ad uso irrigazione, 40,00 euro, ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;

b) per ogni ettaro del comprensorio irriguo assentito, con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata,

**ARTICOLO 107 CANONI PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA**

1. Nelle more del trasferimento alla regione Sicilia del demanio idrico, per le grandi derivazioni in corso di sanatoria di cui all'articolo 96, comma 6 ricadenti nel territorio di tale regione, si applicano retroattivamente, a decorrere dal 1 gennaio 2002, i seguenti canoni annui:

a) per ogni modulo di acqua assentito ad uso irrigazione, 40,00 euro, ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;

b) per ogni ettaro del comprensorio irriguo assentito, con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata,

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	0,40 euro;	0,40 euro;
	c)per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, 1.750,00 euro, minimo 300,00 euro;	c)per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, 1.750,00 euro, minimo 300,00 euro;
	d)per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, 12.600,00 euro, minimo 1.750,00 euro. Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 1651, non si applicano per l'uso industriale;	d)per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, 12.600,00 euro, minimo 1.750,00 euro. Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 1651, non si applicano per l'uso industriale;
	e)per ogni modulo di acqua assentito per la piscicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, 300,00 euro, minimo 100,00 euro;	e)per ogni modulo di acqua assentito per la piscicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, 300,00 euro, minimo 100,00 euro;
	f) per ogni kilowatt di potenza nominale assentita, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico 12,00 euro, minimo 100,00 euro;	f) per ogni kilowatt di potenza nominale assentita, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico 12,00 euro, minimo 100,00 euro;
	g)per ogni modulo di acqua assentita ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle lettere da a) ad f), 900,00 euro.	g)per ogni modulo di acqua assentita ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle lettere da a) ad f), 900,00 euro.
	2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a 250,00 euro per derivazioni per il consumo umano e a 1.500,00 euro per derivazioni per uso industriale.	2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a 250,00 euro per derivazioni per il consumo umano e a 1.500,00 euro per derivazioni per uso industriale.

**D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale****D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale****Proposta****ARTICOLO 172 GESTIONI ESISTENTI**

1. Le Autorità d'ambito che alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'ambito, senza dar luogo alla scelta della forma di gestione e senza avviare le procedure di affidamento, sono tenute, nei sei mesi decorrenti da tale data, a deliberare i predetti provvedimenti.

2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto della parte terza del presente decreto, entro i sessanta giorni antecedenti tale scadenza.

3. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi precedenti nei termini ivi stabiliti, la regione, entro trenta giorni, esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta" che avvia entro trenta giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento.

4. Qualora gli enti locali aderiscono alle autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 148 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, la regione esercita. Previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni e dandone comunicazione alla Autorità di vigilanza sulle risorse idriche ed i rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un

**ARTICOLO 108 GESTIONI ESISTENTI**

1. Le Autorità d'ambito che alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'ambito, senza dar luogo alla scelta della forma di gestione e senza avviare le procedure di affidamento, sono tenute, nei sei mesi decorrenti da tale data, a deliberare i predetti provvedimenti.

2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto della parte terza del presente decreto, entro i sessanta giorni antecedenti tale scadenza.

3. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi precedenti nei termini ivi stabiliti, la regione, entro trenta giorni, esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta" che avvia entro trenta giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento.

4. Qualora gli enti locali aderiscono alle autorità d'ambito ai sensi dell'articolo xx entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, la regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni e dandone comunicazione **al Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche**, i poteri sostitutivi, nominando un

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<p>commissario ad “acta”, le cui spese sono a carico dell’ente inadempiente.</p> <p>5. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni in essere ai sensi del comma 2, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all’ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.</p> <p>6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d’uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.</p>	<p>commissario ad “acta”, le cui spese sono a carico dell’ente inadempiente.</p> <p>5. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni in essere ai sensi del comma 2, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all’ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.</p> <p><b>6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991 n. 317, possono rimanere in gestione a tali consorzi.</b></p> <p><b>7. Gli impianti di fognatura e depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale, di totale o parziale proprietà o partecipazione pubblica, per i quali sono operanti specifici accordi di programma che prevedono finanziamenti congiunti tra pubbliche amministrazioni e privati, sono esclusi dal servizio idrico integrato sino al completamento degli interventi previsti da tali accordi</b></p>
	<b>ARTICOLO 173 PERSONALE</b>	<b>ARTICOLO 109 PERSONALE</b>
	<p>1.Le regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, le regioni a statuto speciale e le province autonome che non abbiano a ciò già provveduto alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto disciplinano forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, alle società</p>	<p>1.Le regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, le regioni a statuto speciale e le province autonome che non abbiano a ciò già provveduto alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto disciplinano forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, alle società</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<p>nascenti dalla trasformazione di consorzi pubblici, di aziende speciali e di altri enti pubblici già adibito ai servizi idrici alla data del 31 dicembre 2001, garantendo in ogni caso il diritto di opzione. Il suddetto trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l'ente di provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili al Gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 174 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI ESECUZIONE</b></p> <p>1. Sino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di nuove disposizioni attuative della sezione terza della parte terza del presente decreto, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994.</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità di vigilanza e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, nell'ambito di apposite intese istituzionali, predispone uno specifico programma per il raggiungimento, senza ulteriori oneri a carico del Ministero, dei livelli di depurazione, così come definiti dalla direttiva 91/271/CEE, attivando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 152 negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano agglomerati a carico dei quali pendono procedure di infrazione per violazione della citata direttiva.</p>	<p>nascenti dalla trasformazione di consorzi pubblici, di aziende speciali e di altri enti pubblici già adibito ai servizi idrici alla data del 31 dicembre 2001, garantendo in ogni caso il diritto di opzione. Il suddetto trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l'ente di provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili al Gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 110 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI ESECUZIONE</b></p> <p>1. Sino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di nuove disposizioni attuative della sezione terza della parte terza del presente decreto, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994.</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità di vigilanza e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, nell'ambito di apposite intese istituzionali, predispone uno specifico programma per il raggiungimento, senza ulteriori oneri a carico del Ministero, dei livelli di depurazione, così come definiti dalla direttiva 91/271/CEE, attivando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 152 negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano agglomerati a carico dei quali pendono procedure di infrazione per violazione della citata direttiva.</p>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 175 ABROGAZIONE DI NORME</b></p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare:</p> <p>l'articolo 42, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;</p> <p>la legge 10 maggio 1976, n. 319;</p> <p>la legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 agosto 1976, n. 544;</p> <p>la legge 24 dicembre 1979, n. 650;</p> <p>la legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 1981, n. 801;</p> <p>il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515;</p> <p>la legge 25 luglio 1984, n. 381, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 1984, n. 176;</p> <p>gli articoli 5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 novembre 1985, n. 667;</p> <p>gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;</p> <p>la legge 18 maggio 1989, n. 183;</p> <p>gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 111 ABROGAZIONE DI NORME</b></p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare:</p> <p>l'articolo 42, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;</p> <p>la legge 10 maggio 1976, n. 319;</p> <p>la legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 agosto 1976, n. 544;</p> <p>la legge 24 dicembre 1979, n. 650;</p> <p>la legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 1981, n. 801;</p> <p>il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515;</p> <p>la legge 25 luglio 1984, n. 381, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 1984, n. 176;</p> <p>gli articoli 5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 novembre 1985, n. 667;</p> <p>gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;</p> <p>la legge 18 maggio 1989, n. 183;</p> <p>gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5</p>

D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale	D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale	Proposta
	febbraio 1990, n. 16;	febbraio 1990, n. 16;
	l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;	l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
	il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130;	il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130;
	il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131;	il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131;
	il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;	il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
	il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;	il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;
	l'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;	l'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
	l'articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 9 ottobre 1993, n. 408;	l'articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 9 ottobre 1993, n. 408;
	la legge 5 gennaio 1994, n. 36, ad esclusione dell'articolo 22, comma 6;	la legge 5 gennaio 1994, n. 36, ad esclusione dell'articolo 22, comma 6;
	l'articolo 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 552;	l'articolo 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 552;
	la legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79;	la legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79;
	l'articolo 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;	l'articolo 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
	il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;	il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;
	l'articolo 1-bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n. 365.	l'articolo 1-bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n. 365.
<b>ARTICOLO 176 NORMA FINALE</b>		<b>ARTICOLO 112 NORMA FINALE</b>

<b>D.lgs. 152/2006 - Articoli o commi spostati dal loro ordine originale</b>	<b>D.lgs. 152/2006 nell'ordine originale</b>	<b>Proposta</b>
	<p>1.Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.</p> <p>2.Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.</p> <p>3.Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.</p>	<p>1.Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.</p> <p>2.Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.</p> <p>3.Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.</p>